Valutazione Ambientale Strategica

PIANO FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Art. 13 D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.

1. Premessa

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

2.1 Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

2.2.1 *Normativa comunitaria*

2.2.2 *Normativa nazionale*

2.2.3 *Normativa regionale*

3. La pianificazione Faunistico-Venatoria

3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistica-venatoria

3.1.1 *Normativa nazionale*

3.1.2 *Normativa regionale*

3.2 L'iter di approvazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale

4. Il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (PFVP) e il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

4.1 Assoggettabilità del PFVP al procedimento VAS

4.2 Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati

4.3 Struttura del procedimento di VAS del Piano Faunistico Provinciale

5. Il Piano Faunistico-Venatorio vigente della Provincia di Savona approvato con Del. C. P. N. 16 del 30/05/2002

5.1 Individuazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) e della percentuale destinata a protezione della fauna selvatica e divieto venatorio

5.2 Istituti ed unità territoriali interdetti all'attività venatoria

5.2.1 Istituti di protezione

5.2.2 Gestione delle zone di protezione ai fini venatori

5.2.3 Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (legge 157/1992, articolo 1, comma 5 e articolo 2 comma 5 della legge regionale 29/1994)

5.2.4 Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)

5.2.5 Aree protette regionali

5.2.6 Foreste regionali (ex demaniali)

5.2.7 Fondi chiusi

5.2.8 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
5.2.9 Pareti di roccia (articolo 11 legge regionale 29/1994)
5.2.10 Aree boscate percorse dal fuoco
5.2.11 Altri territori vietati all'attività venatoria
5.3 Quadro riepilogativo degli istituti di divieto venatorio in Provincia di Savona
5.4 Istituti e strutture a carattere venatorio
5.4.1 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile
5.4.2 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo
5.4.3 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
5.5 Comprensori faunistici omogenei e ambiti territoriali di caccia
5.6 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi
5.7 Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi rustici impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

6. Analisi critica del PFV 2002 e linee strategiche di revisione
6.1 Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia
6.2 Comprensori faunistici omogenei e ambiti territoriali di caccia
6.3 Istituti di protezione: individuazione e perimetrazione di Oasi, ZRC, HM e Valichi montani
6.4 Fondi chiusi
6.5 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
6.6 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile
6.7 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile
6.8 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
6.9 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi
6.10 Criteri per la corresponsione di incentivi per tutela ed il ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica
6.11 Aree boscate percorse da fuoco
6.12 Pareti di roccia

7. La rete ecologica della Regione Liguria e il sistema delle aree protette provinciali

8. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Rete Natura 2000

8.1 La Valutazione d'Incidenza

9. Individuazione dei potenziali impatti ambientali significati derivanti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale

9.1 Individuazione della TASP in cui è ammessa la caccia

9.2 Individuazione degli Istituti di protezione

9.3 Fondi chiusi

9.4 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

9.5 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

9.6 Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dai centri abitati

9.7 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

9.8 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami vivi: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile

9.9 Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

9.10 Ambiti territoriali di caccia

9.11 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

9.12 Criteri per la corresponsione di incentivi per tutela ed il ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

9.13 Aree boscate percorse dal fuoco

9.14 Pareti di roccia

10. Portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

1.Premessa

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare redatto nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona e contiene le informazioni richieste dalla normativa comunitaria (Direttiva europea 2001/42/CE) e nazionale (D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.) per l'analisi degli effetti significativi sull'ambiente che ci si attende con l'attuazione del piano. L'elaborazione del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona è stata infatti inserita nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), finalizzata principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. A livello comunitario, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dalla Direttiva 2001/42/CE, che si pone quale obiettivo fondamentale quello di "*...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*...". La finalità della Valutazione Ambientale Strategica è dunque quella di contribuire al raggiungimento di soluzioni pianificatorie e programmatiche più sostenibili nell'iter decisionale, grazie anche alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, chiamati ad esprimere la propria opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano, e alla partecipazione del pubblico, invitato a presentare osservazioni o a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In questo senso, il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento fondamentale per la valutazione e l'integrazione degli aspetti ambientali concernenti il Piano, in quanto garantisce che gli effetti significativi sull'ambiente vengano individuati, descritti e valutati nel corso del processo di elaborazione del Piano stesso; esso rappresenta inoltre il documento base su cui l'autorità competente per la VAS è tenuta ad esprimere un parere motivato circa la validità del Rapporto Ambientale e della proposta di Piano, che deve tenere conto anche delle osservazioni e dei contributi ricevuti dai soggetti con competenze ambientali e dal pubblico coinvolti nel procedimento.

Il Rapporto Ambientale Preliminare comprende oltre ad una descrizione ed una definizione dell'ambito di influenza del piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, lo schema del percorso metodologico-procedurale e una indicazione delle informazioni che saranno incluse nel successivo Rapporto Ambientale nonché le prime informazioni riguardanti la presenza di siti afferenti alla "Rete Natura 2000", che saranno oggetto nell'ambito del Rapporto Ambientale di specifica trattazione attraverso la redazione di uno Studio di Incidenza propedeutico alla Valutazione d'incidenza.

Il Rapporto Ambientale Preliminare rappresenta pertanto la base del lavoro di concertazione e di analisi che si svilupperà nel corso dell'elaborazione del P.F.V. della Provincia di Savona e pertanto si è ritenuto affrontare una trattazione preliminare dei seguenti punti:

- ✓ Inquadramento normativo di riferimento ed assoggettabilità del PFV alla direttiva 2001/42/CEE (VAS)
- ✓ Inquadramento generale riassuntivo del PFV vigente con riferimento alla sua articolazione e contenuti
- ✓ Inquadramento delle Aree Protette Regionali della Rete Natura 2000
- ✓ Analisi critica del PFV vigente e linee strategiche per il nuovo PFV, in cui si definiscono l'approccio metodologico procedurale e i possibili impatti derivanti dalla sua applicazione
- ✓ Informazioni da includere nel Rapporto ambientale

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tale finalità viene perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile all'interno del piano o programma, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell'ambiente. La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale.

Una valutazione di tipo strategico si propone pertanto di verificare che gli obiettivi individuati siano compatibili con quelli propri della sostenibilità ambientale, e che le azioni previste nella struttura di piano siano coerenti ed adeguate al loro raggiungimento, sulla base del quadro conoscitivo relativo alle risorse territoriali e ambientali e delle criticità esistenti.

2.1 **Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Normativa comunitaria	Direttiva 42/2001/CE	*Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*
Normativa nazionale	Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*
	Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4	*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*
	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	*Norme in materia ambientale*
Normativa regionale	-	-

2.2.1 *Normativa comunitaria*

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (la cosiddetta "Direttiva VAS"), costituisce il principale riferimento normativo in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica.
La Direttiva comunitaria si pone come obiettivo prioritario quello di "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente*" (art. 1) e individua nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è, infatti, riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che "*deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa*" (art. 4). Una procedura di valutazione così concepita, che accompagna passo dopo passo l'iter pianificatorio o programmatico, garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione; in questo modo le scelte finali potranno risultare le più adeguate tra le diverse "*ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programma*" (art. 5) che saranno state precedentemente individuate e valutate con estrema accuratezza.

Altra fondamentale introduzione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo, dove per "pubblico" si intende "*una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la*

prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art. 2), nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi. Ciò permette di effettuare delle correzioni al processo in atto. Fra gli elementi chiave introdotti con la Direttiva per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, notevole importanza riveste, infatti, la consultazione delle autorità che, "*per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi*", e dei "*settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate*" (art. 6).

L'ambito di applicazione è invece definito dall'art. 3 della Direttiva, nel quale si specifica che tra i piani e programmi oggetto della VAS rientrano anche quelli predisposti "*per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".

Per quanto riguarda le fasi procedurali, la Direttiva demanda agli Stati membri il compito di definire le stesse nell'ambito della normativa nazionale.

2.2.2 *Normativa nazionale*

Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE a livello nazionale è avvenuto con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (PARTE SECONDA – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)). In particolare, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dagli articoli dal n. 7 al n. 22.

L'articolo 7 del Decreto stabilisce che i piani e programmi riguardanti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, così come tutti quelli che interessano SIC e ZPS e, più in generale, tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le indicazioni relative alla redazione del Rapporto Ambientale sono contenute nell'articolo 9, nel quale è indicato che tale documento deve riportare la valutazione degli effetti significativi conseguenti all'attuazione del piano o programma proposto, sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che si possono adottare sulla base degli obiettivi e dell'ambito territoriale coinvolto; nello stesso articolo (comma 6) è inoltre menzionata la Sintesi non Tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, che deve essere allegata al rapporto stesso.

Le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale sono specificate in modo più dettagliato nell'Allegato I alla parte seconda del Decreto.
L'articolo 12 indica che l'approvazione del piano o programma deve tenere conto del giudizio di compatibilità ambientale riportante il parere espresso dall'autorità preposta alla valutazione ambientale; il provvedimento di approvazione deve pertanto contenere una Dichiarazione di Sintesi che illustra come le considerazioni ambientali e quanto emerso dalle consultazioni, riportati nel Rapporto Ambientale, sono state integrate nel piano o programma, spiega le motivazioni delle scelte effettuate nell'ambito del piano o programma, rispetto alle possibili alternative individuate, e indica infine le misure di monitoraggio adottate.

Il D.Lgs 152/2006 è stato successivamente rivisto e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; l'Allegato VI di tale Decreto riporta i contenuti e le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma.
Successivamente è stato disposto il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 **"***Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

2.2.3 ***Normativa regionale***

La Regione Liguria ha elaborato documenti legislativi e normativi in materia, che si sono recentemente concretizzati nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38*".

3. La pianificazione Faunistico-Venatoria

Il Piano Faunistico Venatorio è uno strumento di pianificazione di settore previsto e disciplinato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i..

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta lo strumento con il quale la Provincia esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria del territorio. Il Piano rappresenta pertanto il principale strumento di programmazione attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce le proprie linee guida per quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nel medio periodo. In tal senso le Province realizzano gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio e contiene quegli elementi essenziali, previsti dalle normative vigenti, indispensabili per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico, patrimonio di tutta la collettività.

Secondo la normativa nazionale (art. 10 c.1 L.157/92), la pianificazione faunistico-venatoria provinciale è finalizzata:

- ➔ per quanto attiene le specie carnivore:
- ➢ alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili;
- ➢ al contenimento naturale per le specie presenti in sovrannumero;
- ➔ per quanto riguarda le altre specie:
- ➢ al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio

Il Piano è quindi lo strumento necessario per :

- ✓ conseguire una razionale pianificazione territoriale;
- ✓ perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;
- ✓ tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- ✓ disciplinare l'attività venatoria in un'ottica di prelievo sostenibile.

Tali azioni si realizzano attraverso un'articolazione del territorio in comprensori omogenei, un'individuazione della localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la determinazione del risarcimento dei danni causati dalla fauna alle attività agricole e quelli per l'incentivazione degli interventi di miglioramento ambientale.

A tal fine si evidenzia come l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dall'art. 3 della Legge costituzionale. n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che "…..spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato", tra le quali la caccia. Peraltro, l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), aveva stabilito che "….spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:……; f) caccia e pesca nelle acque interne; …". L'art. 20, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che "la Provincia: …; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;".

L'elaborazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Savona fa, pertanto, riferimento alla normativa regionale in materia faunistico - venatoria ovvero della L. R. del 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Il quadro di riferimento, per le attività di redazione del Piano Faunistico, contempla le seguenti norme internazionali, regionali e nazionali.

Normativa Internazionale	Direttiva 79/409/CEE	*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
	Direttiva 92/43/CEE	*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*
	Direttiva 2009/147/CE	*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).*
	D.C. 19 Luglio 2006, n. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.*
	D.C. del 7 dicembre 2004, 798	*Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. G.U. L 382 del 28 dicembre 2004.*

	Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)	*Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.*
	Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)	*Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici*
	Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)	*Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.*
	Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)	*Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.*
	Convenzione di Berna (19 settembre 1979)	*Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat*
	Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	*Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.*

Normativa Nazionale	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*
	Legge 6 dicembre 1991, n. 394	*Legge quadro sulle aree protette*
	Legge 3 Ottobre 2002, n. 221	*Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357	*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120	*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	D.M. 20 gennaio 1999	*Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 3 Aprile 2000	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*
	D.M. 3 Settembre 2002	*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*
	D.M. 25 Marzo 2004	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia*

		mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
	D.M. 25 Marzo 2005	*Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D.M. 17 ottobre 2007	*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).*
	D.M. 14 marzo 2011	*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.*
	D.M. 19 giugno 2009	*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.*
	D.M. 27 aprile 2010	*VI elenco ufficiale delle aree protette.*

Normativa regionale	L. R. n.28 del 10 luglio 2009	*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*
	L.R. n. 24 del 16 giugno 2009	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 12 del 1 giugno 2011	*Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni*
	L. R. n.24 del 16 giugno 2009	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006	*Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale*
	L. R. n.21 del 16 novembre 2004	*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne*
	L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995	*Riordino delle aree protette.*
	L.R. n. 29 del 1 luglio 1994*	*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio* **Testo coordinato delle norme concernenti la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio (con la l.r. 7 agosto 1996 n. 36, la l. r.*

		29 aprile 1997 n. 15, la l. r. 8 settembre 1999 n. 29, la l. r. 2 ottobre 2000 n. 38, la l.r. 3 settembre 2001 n. 28, la l.r. 4 settembre 2001 n. 31, la l.r. 4 ottobre 2001 n.24, la l.r. 13 agosto 2002 n. 31, la l.r. 2 febbraio 2007 n. 3, la l.r. 6 agosto 2009 n. 31, la l.r. 1 giugno 2011 n. 12, la l.r. 5 ottobre 2011 n. 27, la l.r. 26 ottobre 2011 n. 29, la l.r. 6 agosto 2012 n. 27)
	L. R. n. 5 del 25 gennaio 1993	*Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature*
	L. R. n. 9 del 30 gennaio 1984	*Norme per la protezione della flora spontanea*
	D.G.R. n. 387 del 15 aprile 2011	*Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994).*
	D.G.R. n.2040 del 30 dicembre 2009	*Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4.*
	D.G.R. n.1793 del 18 dicembre 2009	*Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1687 del 4 dicembre 2009	*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009	*Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*
	D.G.R. n.1444 del 2 novembre 2009	*Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure*
	D.G.R. n.891 del 25 luglio 2008	*Approvazione schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte per la gestione del Lupo nelle Alpi e delle specie protette ad ampio home range*
	D.G.R. n.126 del 9 febbraio 2007	*Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria*
	D.G.R. n. 1077 del 17 ottobre 2006	*Misure transitorie di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente all'attività venatoria.*
	D.G.R. n.1328 del 24 novembre 2006	*Progetto regionale "Il lupo in Liguria": prima fase. Impegno di euro 25.000,00 sul capitolo 2053 a favore dell'Ente Parco Antola*
	D.G.R. n.328 del 7 aprile 2006	*Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza - Sostituzione dgr 646/2001*
	D.G.R. n.1716 del 23 dicembre 2005	*Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario*
	D.G.R. n. 9 del 10 gennaio	*Proposta di nuovo Sito di Importanza*

	2003	*Comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 "Lerrone - Valloni"*
	D.G.R. n. 8 del 10 gennaio 2003	*Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri*
	D.G.R. n. 772 del 19 luglio 2002	*Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)*
	D.P.G.R. n. 4/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)"*
	D.P.G.R. n. 5/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r.29/1994)"*
	D.G.R. n.270 del 25 febbraio 2000	*Individuazione delle Z.P.S. in Liguria*
	R. R. n.5/2008	*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri*
	R. R. n. 3 del 1 agosto 2008	*Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*
	R. R. n. 3 del 21 agosto 1995	*Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)*

3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistica-venatoria

3.1.1 *Normativa nazionale*

A livello nazionale la pianificazione faunistico-venatoria è disciplinata dalla Legge 11/02/1992, n. 157,"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che recepisce integralmente le Direttive 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 147/2009/CE), 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati, e che costituisce, inoltre, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Legge del 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
Questa legge detta norma per i Piani Faunistici Venatori e per i piani di miglioramento ambientale, disciplina i ruoli delle regioni e delle province nella gestione e programmazione faunistico-venatoria, e chiarisce le reciproche competenze.
La L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica "l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale" e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

In particolare, il comma 1 dell'art. 10 della Legge 157/92 stabilisce che "*Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e,per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*".
Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per

effetto di altre leggi o disposizioni.
Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".
Una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

In particolare la L.157/92 prevede che, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongano, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori.

I piani faunistico-venatori provinciali comprendono (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le **Oasi di protezione,** destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;

b) le **Zone di ripopolamento e cattura** (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica** allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i **Centri privati di riproduzione di fauna selvatica** allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte

del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le **zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani** anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del **risarcimento** in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli **incentivi** in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli **appostamenti fissi**.

3.1.2 *Normativa regionale*

La Regione Liguria, nell'osservanza dei principi e delle disposizioni della Legge 157/92, detta norma per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria con la Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" perseguendo in particolare le seguenti finalità (art. 1, comma 1): "*La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini*

locali."

In particolare la l. r. 29/94 e ss. mm. ii. stabilisce che il PFV provinciale comprenda:

- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6)
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della Zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Nel 2011 la Regione considerando che *"gli attuali Indirizzi regionali, adottati dalla Regione con DGR 287/2000, successivamente modificati dalla DGR 1295/2001 - tramite i quali le Province hanno predisposto la pianificazione faunistico-venatoria, tuttora in vigore - non sono più conformi al nuovo panorama normativo e pertanto necessitano di opportuno aggiornamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della biodiversità (Rete Natura 2000) e inoltre che i Piani faunistico-venatori provinciali, ormai scaduti e sottoposti a regime di proroga, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 bis della l.r. 29/1994, non possono essere rinnovati in assenza dei nuovi Indirizzi regionali"* ha ritenuto *"non più prorogabile l'adozione di indirizzi regionali opportunamente aggiornati all'attuale quadro normativo in materia faunistico-venatoria e ambientale, al fine di poter fornire alle Province gli strumenti necessari per l'elaborazione dei nuovi piani faunistico-venatori"* ed ha pertanto adottato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale con DGR n. 387 del 15 aprile 2011 "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994)".

Tali indirizzi pongono in particolare evidenza la necessità di individuare con il PFV provinciale, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:

- **Valichi montani:** aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- **Aree boscate percorse dal fuoco:** aree nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l. r. 4/99 e ss. mm. ii.
- **Fondi sottratti all'esercizio venatorio**, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l. r. n. 29/94, con particolare riferimento ai **fondi chiusi**, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;

- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le **fasce di rispetto** lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le **pareti di roccia,** oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l. r. n. 29/94.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare la pianificazione faunistico venatoria con le pianificazioni delle Aree Protette Regionali e riportano infine alcune indicazioni orientative relative alle aree Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

3.2 L'iter di approvazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale

L'iter di approvazione del PFV si avvia a seguito dell'emanazione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.
La procedura di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.
Il PFV, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, può basarsi su studi propedeutici per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.
Il piano è accompagnato da apposito studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della D.G.R. 328/06 e della l.r. 28/2009. La relativa valutazione di incidenza è di competenza della Regione Liguria, che la effettua nell'ambito della procedura di VAS.
Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale (composto dall'Assessore competente, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari).
Il piano approvato è trasmesso alla Regione Liguria entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la

pianificazione faunistico venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta provinciale e la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.
Eventuali modifiche al piano in corso di validità, seguono lo stesso iter sopra descritto in relazione alle parti oggetto di modifica.
Il PFV ha durata **quinquennale**, ma resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

4. Il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (PFVP) e il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

4.1 Assoggettabilità del PFVP al procedimento VAS

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale (lettera b del comma 2 di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) per il quale in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 (comma 2) e s.m.i..
La valutazione di incidenza è già stata effettuata anche in occasione del PFV vigente della Provincia di Savona, il cui territorio oggetto di pianificazione è interessato dalla presenza di 28 siti di importanza comunitaria (SIC) terrestri e da una zona di protezione speciale (ZPS).

Pertanto, il PFVP è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità, rientrando tra i piani per i quali ricorre l'obbligo della VAS.

Le procedure di valutazione di incidenza sono comprese nell'ambito della VAS (art. 10, comma 3 D. Lgs. 152/06) poiché il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato

G del decreto n. 357/97, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della DGR n. 328/06 e della l.r. 28/09.

4.2 Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati

In merito alle competenze dei soggetti coinvolti nel suddetto processo di VAS, sulla base delle definizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si identificano le seguenti ripartizioni:

Autorità proponente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che elabora il Piano Faunistico Venatorio.

Autorità procedente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che, oltre ad elaborare il Piano Faunistico Venatorio, lo approva mediante atto deliberativo consiliare.

Autorità competente: REGIONE LIGURIA – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che elabora il parere motivato.

Soggetti competenti in materia ambientale

Elenco delle Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici che .per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi:

Enti direttamente interessati dal PFVP

Elenco delle Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano

N°	Soggetto	Indirizzo
1	Provincia di Savona	Via Sormano, 12 – 17100 Savona
2	Regione Liguria	Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova
3	ARPA Liguria	Via Bombrini 8 – 16149 Genova

4	Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale	Via Paleocapa 4/8 – 17100 Savona
5	ASL 2 Savonese – Servizio Veterinario	Piazzale Amburgo, 1 – 17100 Savona
6	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	Via Arturo Martini, 6 – 17100 Savona
7	Ente PNR del Beigua	Via G. Marconi, 165 – 16011 Arenzano (GE)
8	PNR Piana Crixia – Comune di Piana Crixia	Via G. Chiarlone, 47 - 17058 Piana Crixia (SV)
9	PNR Bric Tana – Comune di Millesimo	Via Partigiani - 17017 Millesimo (SV)
10	RNR Isola Gallinara – Comune di Albenga	Piazza S. Michele, 17 - 17031 Albenga (SV)
11	RNR Bergeggi – Comune di Bergeggi	Via de Mari, 28 17028 Bergeggi (SV)
12	RNR Rio Torsero - Comune di Ceriale	Piazza Nuova Italia, 1 - 17023 Ceriale (SV)
13	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria	Via Balbi, 10 -16126 Genova
14	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria	Via Balbi, 10 -16126 Genova

Enti territorialmente interessati dal PFVP

N°	Soggetto	Indirizzo
1	Provincia di Genova	Piazzale Mazzini, 2 – 16122 Genova
2	Provincia di Imperia	Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia
3	Provincia di Cuneo	Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
4	Provincia di Alessandria	Piazza Libertà, 17 – 15121 Alessandria
5	Provincia di Asti	Piazza V. Alfieri, 33 – 14100 Asti
6	69 Comuni della Provincia di Savona	-
7	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Genova	-
8	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Imperia	-
9	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Cuneo	-
10	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Alessandria	-
11	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Asti	-

Pubblico

Elenco dei soggetti definiti come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone

N°	Soggetto	Indirizzo

1	ATC SV1 – Comitato di gestione	Via Balocco, 7R – 17100 Savona
2	ATC SV2 – Comitato di gestione	Piazza Europa ,16 – 17031 Albenga (SV)
3	ATC SV3 – Comitato di gestione	Via Cairoli, 26 – 17041 Cairo Montenotte (SV)
4	CA SV4 – Comitato di gestione	Via Piave, 8 – 17030 Nasino (SV)
5	Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C) – Sez. Prov.le Savona	Via Pia 5/5 – 17100 Savona
6	A.R.C.I. Caccia – Sez. Prov.le Savona	Via F. Baracca, 1/r - 17100 Savona Inviare comunicazioni in: via Rusca 9/5 – 17100 Savona
7	Unione Nazionale ENAL Caccia, Pesca e Tiro – Sez. Prov.le Savona	Via Brusco 1/1 - Savona
8	Associazione Nazionale Libera Caccia – Sez. Prov.le Savona	Viale Europa, 18 G - 17028 Spotorno (SV)
9	Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (A.N.U.U.) - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale	via Malocello, 11 – 17019 Varazze (SV) Inviare comunicazioni in: Regione Poggi, 23, Frazione Leca -17031 Albenga (SV)
10	Italcaccia Italpesca	Via Mario Colombo, 46 - 17043 Pallare (SV)
11	Associazione Venatoria Ente Produttori Selvaggina – Sez. Regionale	Salita Del Castelvecchio, 95 - 19135 San Venerio (SP)
12	Associazione Venatoria C.P.A.L. (Cacciatori - Pescatori - Agricoltori Liguria) – Sez. Regionale	Via Brescia, 25 - 17031 Albenga (SV)
13	Sezione Cacciatori Varazze – ENALCACCIA – A.N.U.U.	Via Don Bosco, 34 - 17019 Varazze (SV)
14	U.R.C.A. Liguria	Corso Sardegna, 326 R – GENOVA
15	Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) – Sez. Prov.le	Via Cavour, 48 R – 17100 Savona
16	Italia Nostra – Sez. Prov.le	c/o A.C.L.I. Via dei Mille, 4 – 17100 Savona
17	Legambiente Circolo Chico Mendes – Sez. Prov.le	c/o Fratellanza Leginese – Via Chiabrera, 4 R – 17100 Savona
18	Lega Italiana Protezzione Uccelli (L.I.P.U.)	Salita delle Battistine, 14 – 16125 Genova
19	W.W.F. Fondo Mondiale per la Natura – Sez. Prov.le	c/o A.C.L.I. Via dei Mille, 4 – 17100 Savona
20	Ekoclub International – Sez. Prov.le	c/o F.I.D.C. – Via Pia, 5/4 – 17100 Savona
21	L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) – Sez. Prov.le	Via Mazzini, 45/3 – 17056 Cengio (SV)
22	Accademia Kronos	Via Capranica, 14/a – 01037 Ronciglione (VT)
23	Wilderness – Associazione Italiana	Via A. Bonetti, 71 – 17013 Murialdo (SV)
24	Terranostra – Ufficio Zona di Finale Ligure	c/o Coldiretti – Piazza Aicardi – 17024 Finale Ligure (SV)
25	Confederazione Italiana Agricoltori di Savona (Confcoltivatori)	Via Dalmazia, 167 – 17031 Albenga (SV)
26	Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Savona (Coldiretti)	Via Famagosta, 9/5 – 17100 Savona
27	Unione provinciale Agricoltori di Savona (Confagricoltura)	Via Gina Noberasco, 14 – 17031 Albenga (SV)

4.3 Struttura del procedimento di VAS del Piano Faunistico Provinciale

La procedura di VAS del Piano faunistico venatorio è avviata dalla Provincia di Savona (autorità procedente), contestualmente al processo di formazione del piano e comprende le seguenti fasi principali:

I. Scoping

Consultazione – sulla base dello schema di Piano e del Rapporto Ambientale Preliminare – dei soggetti competenti in materia ambientale, comprensivi di associazioni ambientaliste e associazioni degli agricoltori, per definire la portata ed il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale.

II. Elaborazione del rapporto ambientale

Individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative. Il RA ambientale comprenderà lo studio di incidenza.

III. Svolgimento delle consultazioni

La Regione Liguria (autorità competente) e la Provincia di Savona (autorità procedente) mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni.

IV. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni

La Regione Liguria (autorità competente), in collaborazione con la Provincia di Savona (autorità procedente), svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato, comprensivo della Valutazione d'Incidenza.
La Provincia di Savona (autorità procedente), in collaborazione con la Regione Liguria (autorità competente), provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione, alle opportune revisioni del piano o programma.

V. Decisione

Il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

VI. Informazione sulla decisione

La decisione finale (parere motivato, dichiarazione di sintesi, indicazioni relative al monitoraggio) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando la sede ove sia possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

VII. Monitoraggio

Assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/06, il **Rapporto Ambientale Preliminare** che segue è finalizzato alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sulla base dei possibili impatti ambientali significativi determinati dall'attuazione del PFV provinciale; a tale scopo, la sua trasmissione alla Regione Liguria avvia la fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, fase che si conclude entro novanta giorni dall'invio.

5. Il Piano Faunistico-Venatorio vigente della Provincia di Savona approvato con Del. C. P. N. 16 del 30/05/2002

Il PFV per quale è redatto il presente rapporto preliminare si pone in continuità con quello vigente, del quale costituisce essenzialmente una revisione ed aggiornamento, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e dell'ambiente naturale, semi-naturale ed antropico intervenuta nel corso degli anni di applicazione.
Sembra pertanto opportuno riportare di seguito una sintesi del secondo PFV della Provincia di Savona approvato con DEL. G. P. n. 16 del 30/05/2002, anche al fine della successiva analisi dei potenziali impatti significativi sull'ambiente determinabili dall'attuazione del nuovo PFV. La Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 32 del 11/07/2002 ha recepito in seguito le prescrizioni della Giunta Regionale ovvero ha attuato una riduzione del 4% della superficie interessata (corrispondenti a 1200 ettari) dagli istituti di protezione previsti, poiché non erano state conteggiate le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria e quelle circostanti gli immobili.

5.1 Individuazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) e della percentuale destinata a

protezione della fauna selvatica e divieto venatorio

Il Territorio agro-silvo-pastorale (TASP), soggetto alla pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell'art. 10 L. 157/92, va inteso come tutto il territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica, escludendo pertanto, oltre alle aree urbane e quelle relative ai principali centri abitati, anche le parti di territorio il cui elevato grado di antropizzazione e la diffusa presenza di infrastrutture, di fatto, non consentono una pianificazione e gestione con fini faunistico venatori. Vanno invece comprese quelle porzioni di territorio come zone umide, laghi e corsi d'acqua, i terreni incolti, ecc. che una interpretazione letterale del termine "agro-silvo-pastorale" tenderebbe ad escludere.

Questa impostazione è stata ripresa dalla l.r. 29/94, nella quale, all'art. 3, comma 1, individua il TASP come comprendente "*i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura*".

I relativi valori di superficie hanno consentito di determinare il TASP della provincia di Savona in **145.294,6** ettari, pari al **94,05%** del territorio provinciale (154.486,5 ettari), ripartita in 141.356,5 ha negli Ambiti Territoriali di Caccia e 3.938,10 ha nell'area faunistica alpina.

CALCOLO AREE SOTTRATTE DAL T.A.S.P. (ha)					
	ATC SV1	*ATC SV2*	*ATC SV3*	*CA SV4*	TOTALE
Reti autostradali, ferroviarie e spazi accessori	185,4	215,5	66,1	0	**467**
Aree sportive e ricreativo-turistiche	23,2	92,3	31,7	0	**147,2**
Cantieri	1,7	13,4	0	0	**15,1**
Aree insediate diffuse	545,2	701,9	118,1	15,2	**1380,4**
Aree industriali e/o commerciali	369,0	322,2	335,7	2,2	**1029,1**
Aree portuali	111,1	17,2	0	0	**128,3**
Prevalenza di serre	1,5	1238,4	0	0,3	**1240,2**
Aree insediate sature	1462,1	2430,0	680,2	25,1	**4597,4**
Aree verdi urbane	69,4	30,8	12,8	0	**113**
TOTALE Sup. SOTTRATTA AL TASP	**2768,5**	**5061,7**	**1244,5**	**42,7**	**9117,5**
TOTALE Sup. PROVINCIA					**154486,5**
TOTALE Sup. TASP					**145294,6**

La percentuale di territorio che può essere protetta complessivamente in provincia di Savona deve essere compresa tra i seguenti valori estremi:

Ambiti Territoriali di Caccia	
20% del TASP	**30% del TASP**
28.271,3 ettari	42.406,95 ettari

Comprensorio Alpino	
10% del TASP	**20% del TASP**
393,81 ettari	787,62 ettari

5.2 Istituti ed unità territoriali interdetti all'attività venatoria

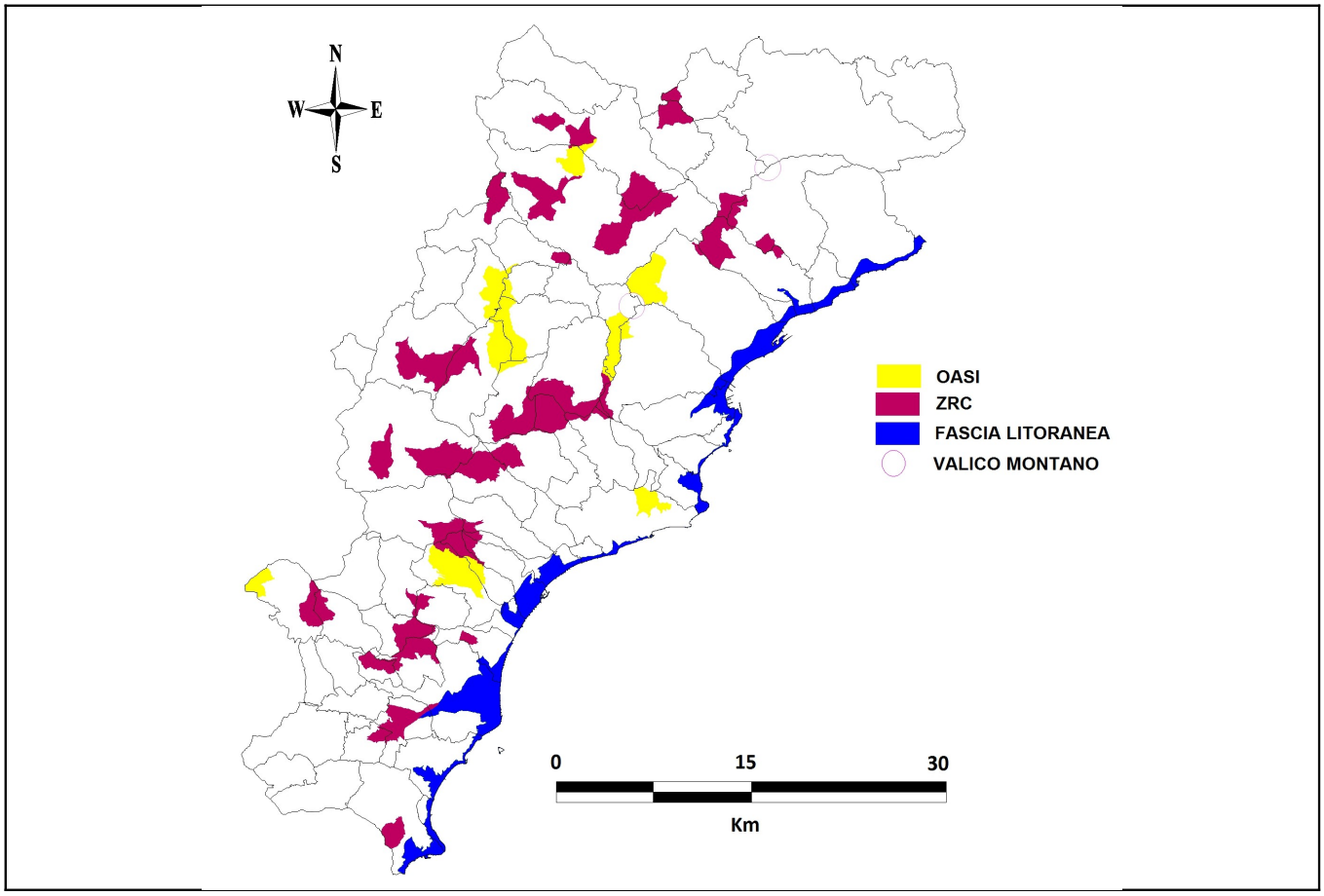
5.2.1 Istituti di protezione

L'iter che ha portato all'individuazione degli istituti di protezione (Oasi, Zone di ripopolamento e cattura) ha tenuto conto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ed in particolar modo:

- gli strumenti normativi e pianificatori relativi sia alle Aree Protette Regionali sia alle aree appartenenti a Rete Natura 2000
- l'idoneità ambientale e territoriale alla realizzazione di istituti di protezione
- la vocazionalità territoriale per la tutela e per la produzione di fauna selvatica stanziale di particolare interesse venatorio: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e localmente il Capriolo.

Il PFV evidenzia in particolare la necessità di valutare un eventuale impatto negativo sulle culture da parte di alte densità di alcune specie oggetto di incremento, poiché non è sempre possibile localizzare tali istituti in aree ad agricoltura di basso reddito, anzi per certe specie è indispensabile il contrario.
Nonostante il PFV presupponesse "*nell'ottica dell'amministrazione provinciale una gestione delle zone di ripopolamento e cattura basata su un criterio pluriennale di rotazione su aree contigue di simile vocazionalità ed estensione, ... sia per alleggerire localmente l'impatto del cinghiale sia per*

permettere un prelievo di selezione per capriolo e daino laddove alte densità lo rendano necessario per il benessere delle specie stesse e per la tutela del bosco" queste indicazioni non sono state attuate durante la fase di applicazione dello stesso.



5.2.2 Gestione delle zone di protezione ai fini venatori

La Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 66 del 29/14/2003 ha approvato la gestione delle zone di protezione ai fini venatori con affidamento agli Ambiti Territoriali di Caccia ed al Comprensorio Alpino.

Nello specifico ha deliberato di:

- affidare in gestione agli AA.TT.CC. e C.A. Le Oasi e le ZRC individuate da DEL. C. P. n. 16 del 30/05/2002.
- di stabilire un finanziamento di Euro 3,10 ad ettaro
- di stabilire l'obbligo per gli AA.TT.CC. e C.A. di trasmettere alla Provincia entro il 31

dicembre di ogni anno per ogni Oasi e ZRC individuata nel territorio di competenza, quanto segue:

a) una relazione indicante le zone e le tipologie degli interventi di miglioramento ambientale attuati

b) gli interventi di prevenzione e le somme pagate per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica

c) il numero di animali catturati, limitatamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura, nonché qualsiasi altra notizia utile alla Provinciale

d) quanto previsto dalle disposizioni della D.G.R. n. 1295 del 30/10/2001

5.2.3 Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (legge 157/1992, articolo 1, comma 5 e articolo 2 comma 5 della legge regionale 29/1994)

Le esigenze di tutela in merito potrebbero essere coperte dall'esistenza e/o istituzione di oasi di protezione della fauna (o di altre strutture di protezione, es. parchi, valichi montani) previste dalla normativa vigente. In questa tipologia nel PFV sono ricomprese due fasce litoranee, nei piani precedenti proposte come unica oasi, in quanto è noto che i flussi migratori nel territorio provinciale seguono prevalentemente la linea di costa.

5.2.4 Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)

L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio *ad hoc* eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.

I valichi montani in ambito provinciale sono:

- il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
- il Colle del Giovo, sulla rotta Valli Erro/Sansobbia

Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli istituti di protezione individuati nel PFV 2002, come riportati nel Piano Faunistico Venatorio approvato con DEL. G. P. n. 16 del 30/05/2002. Va ricordato che in seguito la Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 32 del 11/07/2002 ha apportato una riduzione

del 4% della superficie occupata da istituti di protezione in recepimento delle prescrizioni della Giunta Regionale.

Nome	Superficie
Oasi	
Cadibona	723,4
Consevola 1	98,9
Roccai	943,8
Consevola 2	483,3
Rocchetta	294,6
Bric Rotondo	1677,7
Rocca degli Uccelli	319,8
Monte Galero	236,6
Zone Ripopolamento e Cattura	
Cerce	819,3
Monte Ciri	193,4
Colletta	81,6
Consevola	412,1
Chioggia	1856,9
Gettina	897,5
Barbottina	807
Rio Nero	434,2
Bric Pagliarina-Giazzalunga	889,4
Poggio Ceresa	917,8
Rocca Liverna	339
Aereoporto	445,9
Stampino	277,7
Murialdo-Osiglia	1312,1
Bric della Posa	401,3
Piantelli	97,4
Convento	647,8
Fornace	265,3
Pian Pietro	460,2
La Villa	190,6
Repiano	185,6
Bric Rama	1497,8
Monte Lapeu	519,5
Valichi	
Cadibona	281,5

Giovo	303,6
Rotte Migratorie	
Fascia litoranea 1	948,9
Fascia litoranea 2	2222,6

5.2.5 Aree protette regionali

In questi istituti si sovrappongono le competenze di due leggi nazionali: la L. n. 394/91 e la L. n. 157/92, e di due leggi regionali: la L.R. n. 29/94 e la L.R. n. 12/95. Secondo quest'ultima norma, le superfici delle Riserve naturali e dei Parchi Naturali concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP) destinato a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/92.
In provincia di Savona sono presenti 6 aree protette regionali che precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 5.385,64 ettari.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Beigua	4474,14			
Bergeggi	7,36			
Isola Gallinara		10,11		
Rio Torsero		3,23		
Bric Tana		116,1		
Piana Crixia			774,7	
TOTALE	4481,5	129,44	774,7	0

5.2.6 Foreste regionali (ex demaniali)

Nelle Foreste regionali (ex demaniali) vige, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. C) della L. 157/92, il divieto di caccia, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. In provincia di Savona le foreste regionali presenti occupano una superficie pari a 514,9 ettari.

Foreste Regionali	
Nome	**Superficie**

Cadibona	264,5
Barbottina	250,4
TOTALE	514,9

5.2.7 Fondi chiusi

In provincia di Savona sono presenti 3 fondi chiusi che precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 12,4 ettari.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Le Crose	6,9			
Gangi	3,1			
Colletto-Ortovero		2,4		
TOTALE	10,0	2,4	0	0

5.2.8 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

In provincia di Savona non sono operanti né centri pubblici né privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. I Centri privati dovrebbero essere istituiti nella misura non superiore del 2% del territorio agro-silvo-pastorale e di estensione unitaria non superiori a 200 ha.
I centri privati, a termini della L. 157/92, art. 10 comma 8 lett. d) sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Tali centri possono essere richiesti e gestiti dagli AA. TT. CC. E C.A. Le specie da produrre sono da individuarsi fra le specie autoctone stanziali.

5.2.9 Pareti di roccia (articolo 11 legge regionale 29/1994)

Le pareti rocciose sede di nidificazione reale o potenziale degli Uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna, devono essere individuate e tutelate nei confronti di qualsiasi forma di disturbo, con particolare riferimento all'attività di arrampicata. Quanto previsto non implica automaticamente l'interdizione dell'attività venatoria sia perché le specie individuate non sono oggetto di caccia sia

perché il periodo di nidificazione in senso stretto coincide con il periodo di silenzio venatorio. Il PFV elenca le specie rupicole che dovrebbero essere tutelate nel loro contesto ambientale di nidificazione: Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Codirossone (*Monticola saxatilis*) e Picchio muraiolo (*Trichodroma muraria*). L'elenco dettagliato delle pareti rocciose temporaneamente o permanentemente interdette all'attività di arrampicata si rimanda all'allegato SUB A della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 297/64975 del 14/11/2000.

5.2.10 Aree boscate percorse dal fuoco

L'attività venatoria è vietata nei tempi e modi previsti dall'articolo 46, comma 5, della legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii., in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Zone percorse da fuoco	1057	291	3	0,1

5.2.11 Altri territori vietati all'attività venatoria

Poiché al momento della redazione del secondo PFV le aree idonee alla protezione della fauna così come previste dall'art. 10 L.N. 157/92 sono coerentemente individuabili all'interno del territorio provinciale, non si è ritenuto di includere le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (50 m di profondità per ogni lato) e quelle circostanti le case sparse (100 m di raggio). Nel piano faunistico-venatori sono poi riportati altri territori di altra natura. Sono presenti due aree soggette ad altri vincoli che occupano una superficie complessiva di 23,5 ettari.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Altri vincoli				
Rastrengo	14,9			
Rastrengo 1	8,6			

5.3 Quadro riepilogativo degli istituti di divieto venatorio in Provincia di Savona

Complessivamente risultano negli Ambiti Territoriali di Caccia 28.590,4 ha di aree a vario titolo protette pari al **20,22%** del T.A.S.P. (Totale T.A.S.P: degli A.T.C. = 141.356,5 ha)

Tipologia Area protetta	Superficie (ha)
Parchi e riserve regionali	5286,3
Oasi	4454
Foreste demaniali	473,9
Zone di ripopolamento e cattura	13429,9
Fascia litoranea	3183,7
Valichi montani	585,1
Aree percorse da fuoco	1351
Fondi chiusi	12,4
Zone altrimenti vincolate (L. n. 157/92, art. 15, commi 3 e 4)	23,5

Per quanto riguarda la zona faunistica delle Alpi risultano complessivamente 756,2 ha di aree di protezione pari al **19,2%** del T.A.S.P. (totale T.A.S.P. Del C.A. = 3.938,10 ha).

Tipologia Area protetta	Superficie (ha)
Oasi	236,6
Zone di ripopolamento e cattura	519,5
Aree percorse da fuoco	0,1

5.4 Istituti e strutture a carattere venatorio

5.4.1 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Ai sensi della normativa vigente e degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile possono essere distinte in aree con le seguenti caratteristiche:

Tipo A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale senza abbattimento della stessa

La costituzione di queste zone presuppone un'estensione e delle caratteristiche territoriali sufficienti all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di specie di interesse cinofilo.
L'art.2 del relativo regolamento provinciale prevede l'utilizzazione "durante tutto l'anno" e l'art. 3, invece la sospende dal 15 aprile al 15 luglio con sospensione giornaliera a partire dalle ore 16.00 in autunno e dalle ore 20.00 in primavera-estate.

Tipo B – aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata con o senza possibilità di abbattimento

L'estensione deve essere inferiore a 100 ettari, devono essere situate in aree a scarsa vocazionalità faunistica nelle quali si potranno utilizzare: Starna, Quaglia e Fagiano, immessi a cura del soggetto gestore. Il PFV indica di evitare l'utilizzo di soggetti comunque portatori di patologie e, in particolare per quanto concerne la pernice rossa e la quaglia, evitare l'utilizzo di ibridi (es. Pernice rossa X Ciukar e Quaglia europea X Quaglia giapponese) la cui immissione sul territorio è improponibile in quanto è ammesso solo per specie autoctone.

Tipo C – aree permanenti per cani da seguita con o senza abbattimento

L'abbattimento è consentito solo su selvaggina allevata. Tali aree devono essere costituite su terreni boschivi non vocati per altre specie, predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità dei cani e dei selvatici di allevamento all'uopo utilizzati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali. L'addestramento è consentito su Lepre e Cinghiale.
Nelle aree per l'addestramento su Lepre non è prevista la recinzione. All'interno dei recinti per i cinghiali è consentita esclusivamente la presenza di soggetti dello stesso sesso.

Tipo D – aree transitorie

Per eventuali necessità cinofile contingenti, potranno essere individuate caso per caso e per periodi limitati di tempo e comunque senza abbattimento di selvaggina. Le prove cinofile possono essere effettuate negli istituti di cui sopra. In casi particolari (es. prove regionali, nazionali ed internazionali), possono essere consentite nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi, nei valichi montani, nonché nelle riserve demaniali, previa intese con gli Enti gestori (articolo 16, comma 3 della legge regionale 29/1994), nel periodo 15 luglio – 15 settembre. Tali attività, se comprese in zona Alpi, possono essere effettuate nel periodo 1 agosto – 15 settembre.

Per quanto concerne i periodi di utilizzo delle aree di cui sopra, al di là delle specifiche indicazioni sopra riportate, la Provincia di Savona definisce con specifico regolamento le modalità per la gestione delle stesse.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile permanenti individuate in Provincia di Savona alla data di approvazione del secondo Piano faunistico venatorio sono 17 ed occupano una superficie di 576,63 ettari, pari allo 0,40% del TASP.

TIPO	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (ha)
C	*Gattina*	14,8
B	*Cristina*	4,4
B	*Cianazzo-Traciora*	9,98
B	*Colla*	82,3
B	*Cù de Bò*	2,1
C	*Cravetta (Pianelazzo)*	71,5
C	*Carimonti*	46,5
C	*Monte Arena (Castelbianco)*	98,3
B	*Dogli*	91,5
B	*Monte Mao*	62,2
B	*Pian Bottello*	1,6
B	*Piani di Cantalupo*	4,7
B	*Pisciavino*	7,5
B	*Ponte Romano*	11
B	*Manie*	4,75
C	*Rio Rocche*	57,8
C	*Ronchetti*	5,7
TOTALE		576,63

Per l'istituzione di nuove zone ricadenti all'interno di siti Natura 2000 è necessaria la procedura di valutazione di incidenza.

5.4.2 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo

La Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 190 del 18/11/2003, vista anche la DEL. G. P. n. 42 del 30/09/2003, ha individuato e localizzato nel versante padano, rispetto all'Alta Via dei Monti Liguri, gli appostamenti fissi, senza l'uso di richiami vivi, secondo i seguenti parametri:

- Distanza minima dell'Alta Via dei Monti Liguri mt 400
- Distanza minima dalle zone ove è vietata la caccia mt 200

- Distanza minima da altro appostamento mt 200

Il numero degli appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi autorizzabili non può superare i 30 impianti così suddivisi:

- ATC SV1 n. 10
- ATC SV2 n. 10
- ATC SV3 n. 10

La Giunta Provinciale può autorizzare la deroga fino a 50 impianti con priorità di rilascio agli ultrasessantenni e disciplinare i termini e le modalità di rilascio.
Nella seguente tabella sono riportati gli appostamenti fissi senza richiami vivi autorizzati nel periodo di vigenza del PFV 2002.

n.	Località	Comune	data	scadenza
1	Feia	Cairo M.tte	2004	2007
2	Campi	Cairo M.tte	2006	2007
3	Campi	Cairo M.tte	2004	2007
4	Monterucco	Cairo M.tte	2004	2007
5	Tecchio Manazze	Altare	2004	2007
6	Perina	Cairo M.tte	2004	2007
7	Montecerchio	Cairo M.tte	2004	2007

Il PFV non ha previsto alcun appostamento fisso con l'uso di richiami vivi poiché non ne era presente alcuno nella stagione venatoria 1989-90, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 L. 157/90, comma 3.

5.4.3 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Il PFV stabilisce che la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. (la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nelle aziende agrituristico venatorie non deve superare il 25%).
Nel territorio della Provincia di Savona sono presenti due Aziende Faunistico-Venatorie nei comuni di Piana Crixia e di Mioglia di superficie unitaria pari rispettivamente a 2.050 ha e 1.066 ha. Pertanto la superficie complessivamente occupata corrisponde a un totale di 3.116 ha, pari al 2,1% del T.A.S.P. provinciale. Obiettivo prioritario delle aziende faunistico venatorie a seconda della tipologia

ambientale sarà l'incremento e la gestione razionale della Pernice rossa, della Starna, della Lepre e del Capriolo.

Denominazione	TASP (ettari)
Azienda Venatoria Piana Crixia	2050
Azienda Venatoria Mioglia	1066
TOTALE	3116

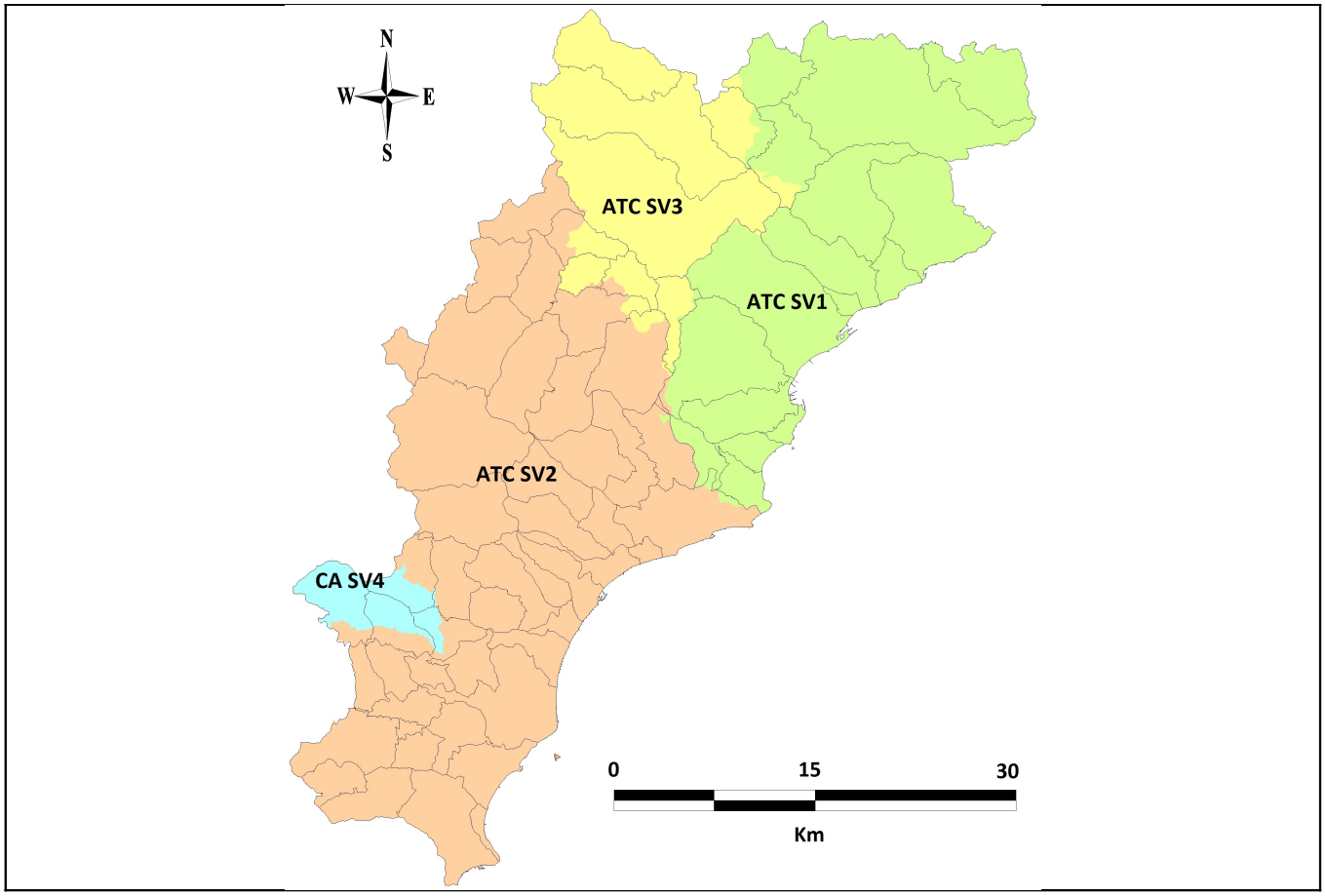
5.5 Comprensori faunistici omogenei e ambiti territoriali di caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono definiti dalla Provincia, nell'ambito del Piano faunistico venatorio, facendo riferimento in primo luogo a comprensori omogenei di gestione faunistica e di gestione dell'attività venatoria.

Altri criteri per la delimitazione degli ATC sono indicati dalla normativa e dai Criteri regionali nel riferimento a confini naturali o manufatti rilevanti, nell'attuazione di progetti gestionali differenziati, in specifiche esigenze di conservazione della fauna e, infine, nella pianificazione dei Parchi regionali, con l'obiettivo preciso di un progressivo radicamento del cacciatore al territorio nello spirito della L. 157/92.

L'assetto degli Ambiti territoriali di caccia previsto dal secondo PFV è il seguente:

- **A.T.C. SV1 (T.A.S.P. = 45.206,4 ha)**: nato dalla fusione dell'ex A.T.C. SV1 con l'A.T.C. SV3.
- **A.T.C. SV2 (T.A.S.P. = 71.706,4 ha):** formato dall'unione degli ex A.T.C. SV2 e SV5 con l'esclusione del comune di Plodio (confluito nell'attuale A.T.C. SV3)
- **A.T.C. SV3 (T.A.S.P. = 24.443,7 ha)**: nato dall'accorpamento del comune di Plodio con l'ex A.T.C. SV4
- **C.A. SV4 (T.A.S.P. = 3.938,1 ha)**



5.6 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

Il risarcimento ai proprietari/conduttori di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, soprattutto all'interno degli istituti di protezione e/o produzione, oltre un doveroso riconoscimento da parte della comunità è un punto focale per:

- garantire la conservazione di specie rare o minacciate (es. Lupo)
- favorire lo sviluppo di popolazioni di specie di particolare interesse venatorio e naturalistico (es. Lepre)
- attenuare le ostilità dei proprietari/conduttori stessi nei confronti della fauna, eliminando un bracconaggio di rivalsa

L'art. 26 della L. 157/92 prevede: la tempestiva segnalazione dei danni da parte del proprietario/conduttore, l'accertamento delle cause e dell'entità del danno, la liquidazione. All'ultimo comma prevede altresì l'adozione di misure preventive e/o di controllo tese ad evitare i danni stessi.

In linea di principio, poiché la rifusione dei danni è un capitolo di spesa piuttosto rilevante è

indispensabile individuare alcuni criteri fondamentali:

a) i danni vanno risarciti prioritariamente per le Zone di ripopolamento e cattura, per i Centri pubblici di produzione di selvaggina e per le Oasi di protezione solo nel caso in cui i proprietari/conduttori non godano di incentivi. Tale priorità è valida anche per le zone addestramento cani di tipo A purché tali istituti siano condotti al fine di incentivare la produzione naturale della selvaggina stanziale;

b) i danni sono risarciti prioritariamente per le specie di particolare interesse venatorio (Lepre, Fagiano, Pernice rossa, Capriolo) e per quelle particolarmente protette (es. Lupo, v. art. 2 Legge 157/92).

c) i danni causati dalle specie richiamate al punto b) non sono risarciti nel caso in cui non siano state applicate dal proprietario/conduttore le principali misure preventive messe a disposizione dall'Amministrazione provinciale o dagli ATC;

d) i danni causati da specie invasive sono risarciti soprattutto per le Zone di ripopolamento e cattura e i Centri pubblici di produzione di selvaggina, per i quali l'amministrazione provinciale predispone anno per anno piani di controllo definiti secondo principi corretti di gestione faunistica.

Negli anni precedenti il pagamento dei danni, delegato dalla Provincia agli A.T.C. è stato gestito non omogeneamente: alcuni A.T.C. hanno preferito stipulare polizze assicurative (e il danno veniva stimato dai periti dell'assicurazione stessa), altri hanno invece gestito in proprio il problema ad esempio concordando con il danneggiato l'ammontare del rimborso (sulla base di una propria perizia). Detti danni venivano risarciti sia se verificati dentro che fuori le zone protette, ma solo se riguardavano prodotti agro-silvo-colturali, comunque prodotti da qualsivoglia specie, anche se in realtà la stragrande maggioranza ha riguardato il Cinghiale, piuttosto che pagare il danno tout-court.

Attualmente è stato stipulato un protocollo d'intesa tra associazioni venatorie, organizzazioni agricole e Provincia (approvato con Delib. G. P. n. 163/38866 del 3/7/2001 poi rinnovato il 26/01/2010) in cui i firmatari hanno deciso di avvalersi di una assicurazione comune estesa, oltre ai danni alle colture anche a quelli alle “strutture”, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Per la denuncia dei danni si utilizzano schede standard ed il rilevamento e valutazione del danno stesso – entro 7-20 giorni (a seconda dei prodotti) – sarà effettuata dal perito della compagnia d'assicurazione.

Sempre nel protocollo è previsto un obbligo per i cacciatori di cinghiali di collaborare con gli ATC e CA per tutti gli interventi gestionali nella zona di caccia della relativa squadra, prevedendo altresì alcune penalità in caso di non collaborazione e comunque un contributo in denaro allo stesso fine.

E' previsto comunque che ATC e CA realizzino in proprio una prevenzione danni assegnando materiali di recinzione (rete metallica e pastori elettrici) coinvolgendo le squadre di caccia al Cinghiale,

relativamente alle zone di rispettivo "legame territoriale", anche in applicazione a quanto previsto dagli Indirizzi regionali.

5.7 Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi rustici impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

La necessità di un nuovo approccio gestionale del territorio agro-silvo-pastorale ha determinato, in questi ultimi anni, la diffusione di strumenti normativi e regolamentari finalizzati a promuovere attività di ripristino e miglioramento ambientale anche attraverso l'adozione di pratiche agricole eco-compatibili.
A livello comunitario e nazionale sono stati approvati importanti strumenti legislativi che, pur non avendo sempre finalità strettamente faunistiche, possono consentire di conseguire miglioramenti ambientali che determinano, a medio termine, ricadute positive anche sulla zoocenosi.
Tra questi la Legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) prevede, nell'ambito della funzione svolta dai Parchi e dalle Riserve naturali nella gestione della fauna e dell'ambiente, contributi per attività agricole compatibili con la conservazione e la gestione degli stessi.
La L. 157/92 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio e la l.r. 29/94 costituiscono un'ulteriore punto di riferimento in materia di incentivi per il miglioramento degli habitat.
Tali normative stabiliscono infatti la concessione di sovvenzioni economiche a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli per la realizzazione di interventi finalizzati ad una migliore gestione faunistico venatoria del territorio anche attraverso una fattiva collaborazione con il mondo venatorio.

Il PFV 2002 ha individuato due principali tipologie ambientali in cui dovrebbero essere concentrati gli incentivi (aree ad agricoltura intensiva e aree in abbandono), stabilendone interventi prioritari e modi di attuazione. A livello operativo l'Amministrazione Provinciale è intervenuta attraverso DEL. G. P. n. 66 del 29/14/2003 in cui ha approvato la gestione delle zone di protezione ai fini venatori con affidamento agli Ambiti Territoriali di Caccia ed al Comprensorio Alpino.

6. Analisi critica del PFV 2002 e linee strategiche di revisione

Di seguito viene effettuata una sintetica analisi critica del PFV 2002, secondo quanto emerso nel periodo di applicazione. Tale analisi è fondamentale per l'individuazione delle linee strategiche di

revisione.

L'analisi include alcuni motivi del ricorso contro gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (approvati con DGR n. 387/2011), presentato al TAR Liguria dalle associazioni WWF e VAS (ricorso n. 896/2011).

Per questa ragione, nella parte che espone le linee strategiche di revisione del PFV, sono discussi anche i potenziali effetti di un pronunciamento di annullamento dell'atto regionale.

6.1 Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
L'individuazione del TASP provinciale e, conseguentemente, del TASP in cui è ammessa la caccia per sottrazione della superficie occupata dai diversi istituti di divieto venatorio, è avvenuta in ambiente GIS utilizzando i dati disponibili, secondo gli indirizzi regionali vigenti al momento dell'approvazione del PFV 2002. Tale calcolo non ha evidenziato particolari criticità. Il piano faunistico non prevede l'individuazione ed il computo, ai fini del calcolo della percentuale di TASP soggetto a divieto di caccia, delle aree di rispetto attorno a infrastrutture (50 m) e centri abitati (100 m). In ragione di ciò la Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 32 del 11/07/2002 ha recepito in seguito le prescrizioni della Giunta Regionale ovvero una riduzione pari al 4% (corrispondenti a 1200 ettari) della superficie occupata dagli istituti di protezione.	Per l'individuazione del TASP si prevede di procedere in modo analogo, utilizzando gli strumenti cartografici aggiornati e di maggiore dettaglio oggi disponibili. In linea con quanto previsto dagli Indirizzi regionali (DGR 387/11), il PFV intende prevedere l'individuazione e il computo, ai fini del calcolo della percentuale di TASP soggetto a divieto di caccia, delle aree di rispetto attorno a infrastrutture (50 m) e centri abitati (100 m). Tuttavia è necessario evidenziare come la DGR 387/11 sia tuttora impugnata presso il TAR Liguria. L'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la necessità di individuare nuovi territori da sottoporre a vincolo venatorio, al fine di rientrare nei parametri percentuali previsti dalla legge, con le limitazioni dovute alla necessità di escludere aree problematiche per la presenza del cinghiale.

6.2 Comprensori faunistici omogenei e ambiti territoriali di caccia

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Il piano faunistico-venatorio ha ridotto il numero di	Il PFV intende confermare la suddivisione in ATC e

ATC portandolo da quattro a tre, mantenendo sostanzialmente inalterato il C.A., tranne una modifica minore del confine nord-orientale. Tale scelta è stata dettata dal venire meno dei limiti di estensione superficiale (30.000 ettari) previsti dalla prima stesura della L.R. n° 29/1994 art. 19 e dal fatto che nella realtà savonese il rischio di concentrazioni abnormi di cacciatori a seguito del nuovo dimensionamento degli A.T.C. è molto attenuato rispetto ad un recente passato, poiché vi è una costante diminuzione del numero di cacciatori, nel contesto ligure risultano scarsamente praticabili "migrazioni" venatorie da una provincia all'altra e sul piano interno l'applicazione del primo piano faunistico coniugata ai principi della L.R. 157/92 ha realizzato un progressiva radicazione del cacciatore sul territorio in cui esercita l'attività venatoria. Nel complesso la suddivisione del territorio provinciale in 3 ATC e 1 CA non ha determinato criticità significative.	CA sperimentata nel corso dell'applicazione del secondo PFV (2002), superando quando possibile eventuali criticità puntuali e residuali, d'intesa con gli organismi di gestione degli stessi Ambiti. Il ricorso al TAR avverso la DGR 387/11 ne chiede l'annullamento anche per motivi di illegittimità relativi all'omogeneità dei comprensori faunistici sui quali basare l'articolazione in ATC. Tali argomentazioni sono simili a quelle a suo tempo addotte contro il PFV 2003 della Provincia di Genova, su cui il Consiglio di Stato si è già pronunciato sfavorevolmente ai precedenti ricorrenti.

6.3 Istituti di protezione: individuazione e perimetrazione di Oasi, ZRC, HM e Valichi montani

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Il PFV 2002 ha previsto il mantenimento di alcune aree protette o di settori di aree protette, in particolar modo Oasi e ZRC, che oggi, alla luce dell'esperienza maturata, appaiono non più giustificabili sotto il profilo della vocazionalità faunistica e/o che hanno determinato negli anni l'insorgere di criticità legate soprattutto alla gestione del cinghiale. Oltre a ciò sono state riscontrate alcune criticità puntuali derivanti dal fatto che alcuni istituti di protezione presentano confini non	Il nuovo PFV, confermando la sostanziale validità del sistema di protezione del PFV 2002, procederà ad una revisione degli istituti di protezione esistenti, confermando quelli caratterizzati da buona vocazionalità per le specie e gli habitat di interesse naturalistico e faunistico-venatorio (es. pernice rossa, lepre, lupo, avifauna migratrice e delle aree aperte e altri habitat di interesse naturalistico) e ponendo particolare attenzione agli habitat di interesse comunitario nelle aree interessate dalla Rete Natura

facilmente individuabili sul territorio da parte dei cacciatori e dagli organi di controllo e sorveglianza.	2000. Sarà perseguito l'obiettivo di ridurre l'estensione di aree vocate per il cinghiale, interrompendo alcuni dei "corridoi" previsti dal PFV 2002 ovvero ridimensionando e/o eliminando alcuni istituti di protezione previsti dal PFV 2002, ferma restando la necessità di garantire un'estensione sufficiente a perseguire i propositi di tutela e produzione caratteristiche dei diversi istituti. Sarà altre sì prevista la possibilità di individuare nuovi istituti di protezione, includendo aree di interesse naturalistico e/o faunistico-venatorio finora escluse, anche in ragione degli ultimi dati/studi e ricerche a disposizione dell'Amministrazione Provinciale (ad esempio nell'area del Monte Galero per il gallo forcello). Sarà in ogni caso rispettato il principio di evitare ove possibile sovrapposizioni con il sistema delle Aree protette regionali, ricercando, al contrario la sovrapposizione con le aree Natura 2000, al fine di garantire l'integrazione tra i diversi livelli (provinciale, regionale e comunitario) di pianificazione e tutela. La definizione dei confini degli istituti di protezione – individuate sulla base dei principi sopra esposti - avverrà sulla base di specifici rilevamenti sul campo, al fine di realizzare una perimetrazione razionale ed efficace facilmente identificabile sul territorio soprattutto da parte dei cacciatori e degli organi di vigilanza (principio dei confini certi: strade, spartiacque, corsi d'acqua, etc).

6.4 Fondi chiusi

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP

Non sono rilevabili aspetti critici, in quanto la Pianificazione faunistico venatoria provinciale prende semplicemente atto dell'esistenza e dell'estensione di questo istituto che contribuisce al computo del TASP sottratto all'esercizio venatorio.	Il nuovo PFV procederà alla misurazione dell'estensione dei fondi chiusi attualmente istituiti, per il computo della percentuale di TASP protetto.

6.5 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Attualmente in Provincia di Savona non sono operanti ne centri pubblici ne privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, pertanto non è stata rilevata alcuna criticità.	Il nuovo PFV prevederà l'estensione massima potenziale all'1% del TASP per i centri pubblici e confermerà quanto previsto dal PFV 2002 per i centri privati, ovvero un estensione totale in misura non superiore del 2% del TASP e con un'estensione unitaria non superiore ai 200 ha. Per entrambi i centri sarà prevista l'impossibilità di istituzione all'interno dei siti Natura 2000.

6.6 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Il PFV sottolinea che tali istituti non sono compatibili con le esigenze della fauna alpina e pertanto non sono proponibili zone permanenti nella zona faunistica delle Alpi; in particolare in quella ricadente in provincia di Savona dove la presenza di specie a limite d'areale le pone in condizione di notevole vulnerabilità. Il PFV prevede, in accordo con le normative vigenti, la possibilità di autorizzare 4 tipologie di zone: A,B,C e D. Il PFV elenca 17 zone e "campi" in attività nella Provincia di Savona (11 di tipo B e 6 di tipo C). Le zone è i campi	Il nuovo PFV, confermerà sostanzialmente le zone di allenamento e addestramento cani individuate dal PFV 2002, confermando l'incompatibilità di tali istituti permanenti con la zona faunistica della Alpi presente in Provincia di Savona Il ricorso avverso la DGR 387/11 contesta la possibilità di esercitare addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia e quindi anche l'abbattimento di selvaggina di allevamento nei periodi di silenzio venatorio. L'eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe problematiche a livello

ricadenti all'interno di aree Natura 2000 sono state sottoposte a procedura di Valutazione d'incidenza.	pianificatorio, in quanto inciderebbe sull'operatività temporale delle zone in questione, ma non sulla loro localizzazione territoriale. Il PFV intende confermare l'attuale pianificazione, aggiornandola in particolare per quanto concerne la normativa in materia di Rete Natura 2000.

6.7 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Il PFV 2002 indica che le zone ove la localizzazione di tali appostamenti è sconsigliata: in zona Alpi e lungo la fascia larga 200 m ad ogni lato della linea di spartiacque tirrenico-padano. La L.R. 29/1994 art. 29 comma 6 prevede che "*Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari."* Successivamente la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 28 della l.r. n. 14/2008, ha puntualmente definito le aree di divieto venatorio alle quali applicare la distanza di 200 m: i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Inoltre la Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 190 del 18/11/2003 ha fissato a 30 (10 per ogni ATC) il numero massimo di appostamenti fissi autorizzabili. Infine non essendo presente alcun appostamento	Il PFV confermerà i criteri per la collocazione degli appostamenti fissi senza richiamo ed il numero massimo ammissibile attualmente vigenti. Il PFV confermerà l'impossibilità di rilasciare delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi con richiami vivi di cui all'art. 29 comma 11 l.r. 29/94, poiché "*le autorizzazioni non possono essere maggiori di quelle rilasciate nella stagione venatoria 1989/90*", biennio in cui non sono state rilasciate autorizzazioni per tale istituto.

fisso con l'uso di richiami vivi nella stagione venatoria 1989-90 il PFV ha indicato di non prevedere alcuno ai sensi dell'art. 5 della legge 157/90, comma 3.	

6.8 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Nel periodo di applicazione del PFV 2002 non sono stati rilevati aspetti critici relativi alle aree di caccia riservata a gestione privata, la cui concessione è peraltro rilasciata dalla Regione Liguria ed esula parzialmente dalla sfera di competenza provinciale. Il PFV prevede che la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. e la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nelle aziende agrituristico venatorie non deve superare il 25%.	Il PFV confermerà sostanzialmente le previsioni della pianificazione in vigore, ovvero la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. e la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nelle aziende agrituristico venatorie non dovrà superare il 25%. Le aziende agri-turistico-venatorie non potranno essere autorizzate all'interno di aree Natura 2000. Il PFV prevederà la riconferma delle due aziende faunistico-venatorie, includendole nel processo di valutazione d'incidenza del PFV.

6.9 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
I criteri approvati con il PFV 2002 non hanno evidenziato particolari problemi applicativi e sono tuttora validi nel loro complesso.	Per il nuovo PFV è prevista una revisione dei criteri, con aggiornamenti che, attribuiscano priorità strategica agli incentivi per la realizzazione di opere di prevenzione e inquadrino il ricorso al risarcimento quale intervento di carattere straordinario.

6.10 Criteri per la corresponsione di incentivi per tutela ed il ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
I criteri approvati con il PFV 2002 sono stati applicati da parte dell'Amministrazione nell'ambito della gestione delle Zone protette, soprattutto attraverso attività promosse da altri soggetti, in primis gli ATC. Le indicazioni fornite sono, in linea di massima, ancora valide oggi.	Il PFV dovrà, in linea con quanto osservato, individuare in maniera puntuale le attività di miglioramento ambientale per le quali possano essere riconosciuti incentivi, in considerazione delle ricadute positive e dell'esperienza derivante dalle attività promosse da altri soggetti, in primis gli ATC. Per i terreni ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 dovranno essere incentivati gli interventi che seguono quanto riportato dagli "Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria" approvati con DGR 126/2007.

6.11 Aree boscate percorse dal fuoco

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP
Il PFV 2002 computò l'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco.	Il PFV procederà al computo delle aree boscate percorse dal fuoco avvalendosi, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, dei dati geografici resi disponibili dalla stessa Regione Liguria ovvero l'allegato B (Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del piano faunistico venatorio provinciale), in cui è prevista l'acquisizione delle informazioni relative alle aree boscate percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni.

6.12 Pareti di roccia

ANALISI PFVP 2002	LINEE STRATEGICHE NUOVO PFVP

Il PFV elenca le specie rupicole presenti in Provincia di Savona che dovrebbero essere tutelate nel loro contesto ambientale di nidificazione: Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Codirossone (*Monticola saxatilis*) e Picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*). Il PFV rimanda all'allegato SUB A della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 297/64975 del 14/11/2000 per l'elenco dettagliato delle pareti rocciose temporaneamente o permanentemente interdette all'attività di arrampicata.	Il PFV sarà redatto tenendo in considerazione gli aggiornamenti desunti dal quadro conoscitivo derivante dai monitoraggi realizzati nell'ambito di Rete Natura 2000 e di altri progetti di ricerca e sulla base dell'elenco delle pareti rocciose oggetto di tutela approvato dalla Provincia di Savona in adempimento dell'art. 11 della l.r. 29/94.

7. La rete ecologica della Regione Liguria e il sistema delle aree protette provinciali

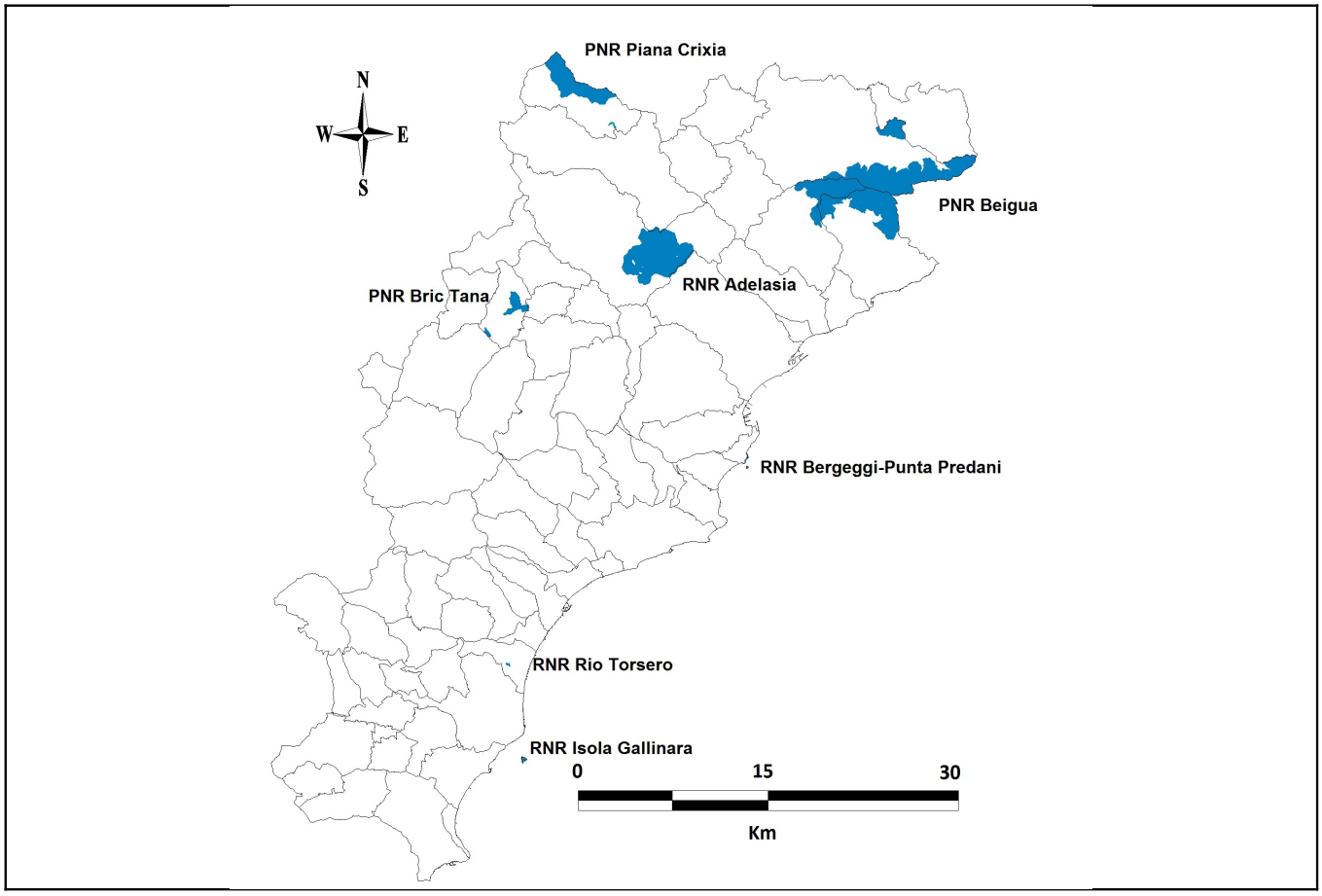
La pianificazione faunistico venatoria si deve innanzitutto confrontare con le Aree protette del sistema regionale e con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000.
Va inoltre sottolineato che, per quanto riguarda i Parchi Naturali Regionali, la vicenda è resa ancora più complessa ed urgente dalla sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa regionale nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

In Provincia di Savona sono presenti tre Parchi regionali e tre Riserve Naturali Regionali a cui si è aggiunta, nel 2009, la Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia, di 1273 ettari, istituita con L.R. 65/09 del 28/12/2009 e gestita dalla Provincia di Savona.
Il Parco Naturale Regionale del Beigua ha un Piano del Parco (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03/08/2001) e si è dotato del Piano pluriennale socio-economico (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1722 del 27/12/2002) mentre per i Parchi Naturali Regionali di Piana Crixia e Bric Tana la normativa in materia non prevede la necessità di

adozione di un Piano del Parco.

Aree Protette Regionali

N	Codice sito	Denominazione	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona
1	-	Parco Naturale Regionale di Bric Tana	170	100
2	-	Parco Naturale Regionale di Piana Crixia	794,71	100
3	-	Parco Naturale Regionale del Beigua	8715,03	42
4	-	Riserva Naturale Regionale dell'Isola Gallinara	11	100
5	-	Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero	4	100
6	-	Riserva Naturale Regionale Bergeggi	8	100
7	-	Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia	1273	100



A livello regionale, la L.R. n. 12/95 (sul riordino delle aree protette), accanto alla disciplina dei parchi e delle aree protette regionali, prevede l'individuazione e l'istituzione del sistema delle aree protette di

interesse provinciale o locale. Tali aree sono volte "*alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa*".

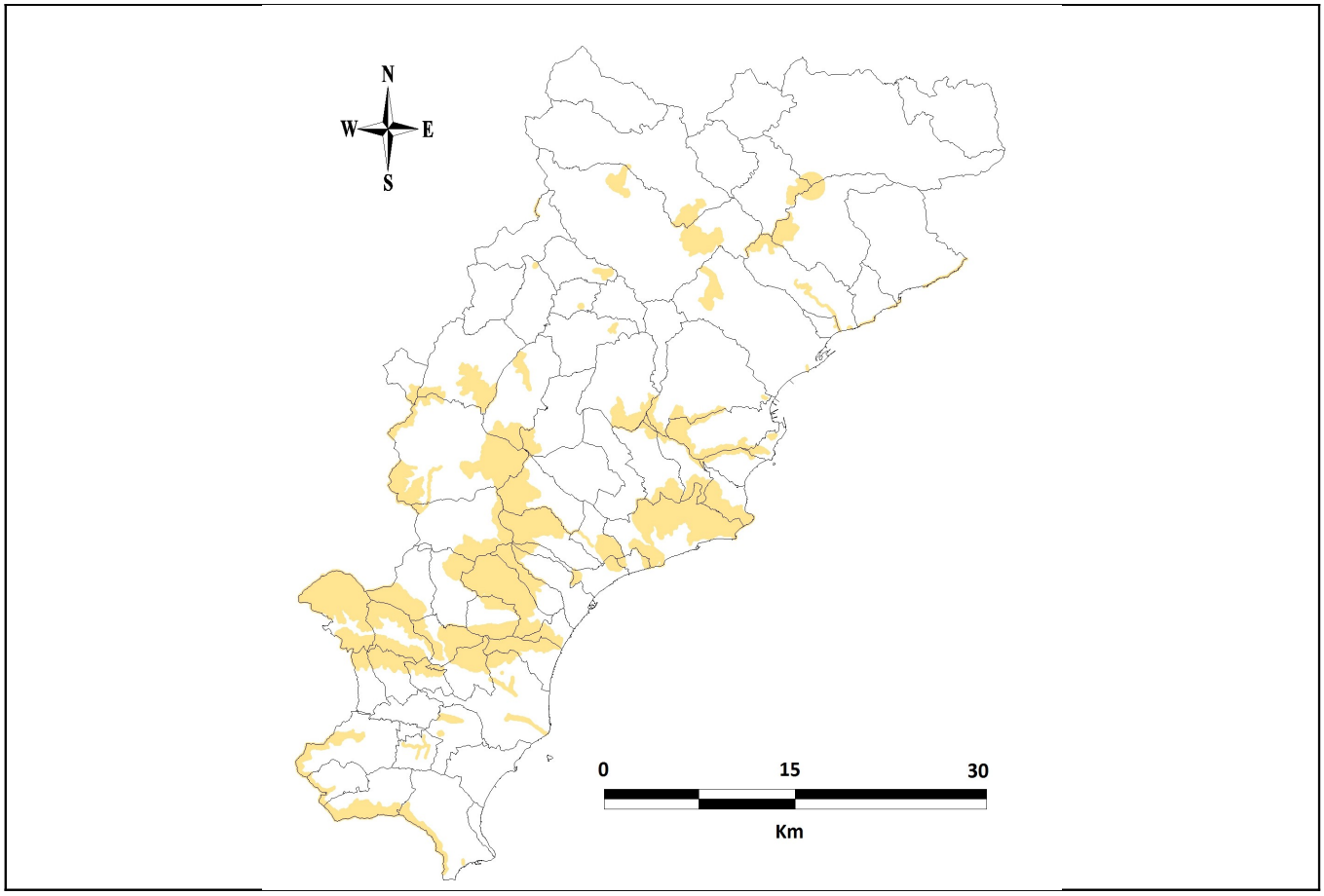
A tutto ciò si aggiunge quanto sancito dal D.L. n. 260/2000 "Testo unico degli Enti Locali" che conferisce alla Provincia i compiti in materia di parchi e di tutela e valorizzazione dell'ambiente; è quindi possibile per l'Amministrazione sviluppare autonomamente un sistema organizzato di aree protette provinciali. Inoltre la L.R. n. 3/99 (sul conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti della Regione anche in materia di aree naturali e protette, in attuazione del D.Lgs.12/98) assegna alla Provincia l'importante funzione relativa all'istituzione, classificazione, gestione delle aree protette di interesse provinciale.

Il Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona oggi vigente è stato approvato con D.C.P. 5 del 23/2/2003 ed individua sul territorio provinciale 42 Aree Protette Provinciali. Tali ambiti, per i quali la normativa in tema di aree protette non prevede il divieto di caccia, sono comunque pienamente ricompresi nella pianificazione territoriale della Provincia.

Aree Protette Provinciali

N	Codice sito	Denominazione	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona
1	01-AS-ML	Testata alte Valli Merula e Lerrone	368	100
2	02-AS-Ca	Castellermo – Rocca Livernà	1461	100
3	03-AS-Ga	Monte Galero	2832	100
4	04-AS-Ib	Poggio Grande, Monte Acuto, Valle Rio Ibà	2417,5	100
5	05-OA-Ar	Arroscia – Valloni	61	100
6	06-OA-Ce	Fiume Centa	60	100
7	07-LO-RB	Rocca Barbena	831	100
8	08-LO-Va	Alta Val Varatella	1697	100
9	09-LO-Ca	Carmo di Loano	2253	100
10	10-LO-Cs	Ciazze Secche	54	100
11	11-LO-Ma	Oasi Torrente Maremola	5	100
12	12-LO-Gr	Monte Grosso	400	100
13	13-Va-Rb	Rocche Bianche	1168	100
14	14-VA-Ma	Monte Mao	318	100
15	15-VA-Sb	Sughereta di Bergeggi	13,5	100
16	16-VA-So	Rio Solcasso	4	100
17	17-LE-Ca	Cadibona	234	100

18	18-LE-RF	Rocca del Falcone	163	100
19	19-LE-Cr	Sorgente del Crivezzo	278	100
20	20-LE-GI	Giovo Ligure	408	100
21	21-LE-Co	Costiera e fondali Celle Ligure e Varazze	13	100
22	22-OA-Sa	Torrente Sansobbia	25,9	100
23	23-GI-Ba	Area Balbi	3,3	100
24	24-GI-Fa	Orti Faraggiana	0,5	100
25	25-BM-SN	Monte Spinarda – Rio Nero	540	100
26	26-BM-GI	Giovetti	365	100
27	27-BM-Me	Melogno	1584	100
28	28-BM-Ca	Monte Camulera	490	100
29	29-BM-Os	Lago di Osiglia	124	100
30	30-BM-Pi	Piangiaschi	7,4	100
31	31-BM-Ps	Rio Parasacco	5	100
32	32-BM-Si	Sorgente Siezi	9	100
33	33-BM-Pa	Bormida di Pallare	16	100
34	34-BM-Qu	Tenuta Quassolo	57,3	100
35	35-BM-Ro	Oasi Rocchetta Cairo	186	100
36	36-BM-Ad	Riserva Naturalistica Adelasia	463	100
37	37-OA-Me	Oasi del Merula	2,6	100
38	38-BM-De	Collina del Dego	225	100
39	41-OA-Ca	Rio Carenda	45	100
40	42-OA-Le	Oasi Lerrone	12	100
41	43-OA-Lt	Torrente Letimbro	1,6	100
42	VII-PR-FI	Finalese	3102	100



Il quadro normativo relativo a Natura 2000 ha subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e si arricchito di norme e leggi a livello comunitario, nazionale e regionale.

La creazione della Rete Natura 2000 è stabilita dall'art. 3 della direttiva 92/43/CEE "Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", nota come direttiva "HABITAT", rappresenta attualmente il principale riferimento normativo europeo in materia di tutela della biodiversità.

La l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata poi adottata con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico

di specie selvatiche.

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha infatti previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, passando ad una gestione attiva ed integrata dell'intero territorio comunitario. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni, boschi, aree prative,etc) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
La Direttiva "Habitat" è stata recepita dall'Italia con DPR 357/97, e successive modificazioni, in cui è sottolineata la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 sul territorio.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale includono la Carta della Rete ecologica regionale, che riporta le aree di collegamento ecologico-funzionali fra i siti della Rete Natura 2000, tra i riferimenti tecnici alla base della redazione dello Studio di incidenza per il PFV provinciale.

8. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Rete Natura 2000

A conclusione della definizione della proposta di PFV sarà redatto lo studio di incidenza per i siti della Rete Natura 2000, parte integrante del rapporto ambientale nel processo di VAS.
La procedura di Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla direttiva 92/43/CE ed è indispensabile in quanto analizza i piani o i progetti per i quali preliminarmente si può affermare che potranno avere un'influenza sullo stato di conservazione di habitat e specie presenti in siti della Rete Natura 2000 e che non sono finalizzati al mantenimento o al miglioramento della conservazione degli stessi habitat e delle specie e al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun sito potenzialmente interessato.
La Rete Natura 2000 è costituita da un insieme di aree destinate alla conservazione della biodiversità in Europa. La costituzione di una rete ecologica di tale rilevanza rappresenta un obiettivo molto ambizioso, il cui fine ultimo è quello di tutelare la biodiversità integrando la salvaguardia dell'ambiente naturale con le attività antropiche. Si parla quindi di una "gestione attiva" dei siti,

i quali non vengono considerati "santuari" da conservare rigorosamente impedendo al loro interno qualsiasi attività umana. Al contrario, nell'ambito dei loro confini si possono (e in alcuni casi si devono) svolgere attività antropiche indispensabili al mantenimento della biodiversità. A testimonianza di ciò sta il fatto che la direttiva 92/43/CEE tutela anche gli habitat seminaturali, aree dove l'intervento antropico risulta integrato armonicamente con l'equilibrio ecologico. Si tratta per lo più di aree rurali e forestali, in cui l'assetto vegetazionale è mantenuto da attività tradizionali, quali ad esempio formazioni erbose seminaturali, foreste utilizzate come terreni di pascolo o praterie umide.
La gestione dei siti della rete Natura 2000, quindi, è finalizzata a mantenere, e in alcuni casi a ricreare, l'equilibrio che consente un utilizzo razionale delle risorse naturali, in armonia con la salvaguardia della biodiversità.
I siti che costituiscono la Rete Natura 2000 sono individuati dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" –ora sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE - concernente la conservazione degli uccelli, che ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I e dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che ha designato i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'Allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell'Art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Pertanto gli le aree territoriali designate come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, e le ZPS costituiscono la Rete Ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano specie, habitat e habitat di specie di interesse comunitario.

I dispositivi normativi nazionali in materia sono in sintesi (www.minambiente.it):

DM 19 Luglio 2006, No. 613	Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. G.U. L 259 del 21 settembre 2006.
DM 25 Marzo 2005	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
DM 25 Marzo 2005	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 25 Marzo 2005	Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
DM 25 Marzo 2005	Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DM 25 Marzo 2004	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
DPR 12 Marzo 2003, No. 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 3 Ottobre 2002, No. 221	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
DM 3 Settembre 2002	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
DM 3 Aprile 2000	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
DM 20 Gennaio 1999	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
DPR 8 Settembre 1997, No. 357	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 11 Febbraio 1992, No. 157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

A livello regionale Ligure i dispositivi in materia sono elencati in sintesi nella seguente tabella (www.ambienteinliguria.it):

DGR 2009, No 2040	Adozione delle misure di salvaguardia per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art.4

DGR 18 dicembre 2009, No.1793	Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3
DGR 4 dicembre 2009, No.1687	Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"
DGR 6 novembre 2009, No. 1507	Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009
DGR 2 novembre 2009, No. 1444	Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure
LR 10 luglio 2009, No. 28	Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
DGR 7 Aprile 2006, No.328	Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di incidenza, (Sostituzione DGR 646/2001)
DGR del 23/12/2005, No. 1716	Proposta di aggiornamento dei SIC terrestri liguri e di un nuovo SIC
DGR del 7 Dicembre 2005, No. 1561	Proposta di sperimentazione in scala cartografica 1:10,000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) marini liguri
DGR 9/2003	Proposta di nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 "Lerrone – Valloni" con cui è designato un nuovo pSIC, al fine della tutela della testuggine palustre (*Emys orbicularis*), ritenuta in passato estinta nella nostra regione
DGR 8/2003	Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri
DGR 772/2002	Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)" con cui sono declassati 4 pSIC a SIR (Siti di Importanza Regionale), al momento non sottoposti ad alcun regime di tutela
DGR del 21 Giugno 2001, No. 643	Modifiche alla D.G.R. No. 646 dell'8 Giugno 2001 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSic) e Zone di Protezione Speciale (Zps) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/Cee): applicazione della valutazione di incidenza"
DGR 8 Giugno 2001, No. 646	Misure di salvaguardia pei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE): applicazione della valutazione di incidenza
DGR 25 Febbraio 2000, No. 270	Individuazione delle ZPS in Liguria

Come descritto nel paragrafo precedente in Liguria la Rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando gli enti gestori dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;

- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e ove necessario i Piani di Gestione dei siti;

- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché

nell'allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;

- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

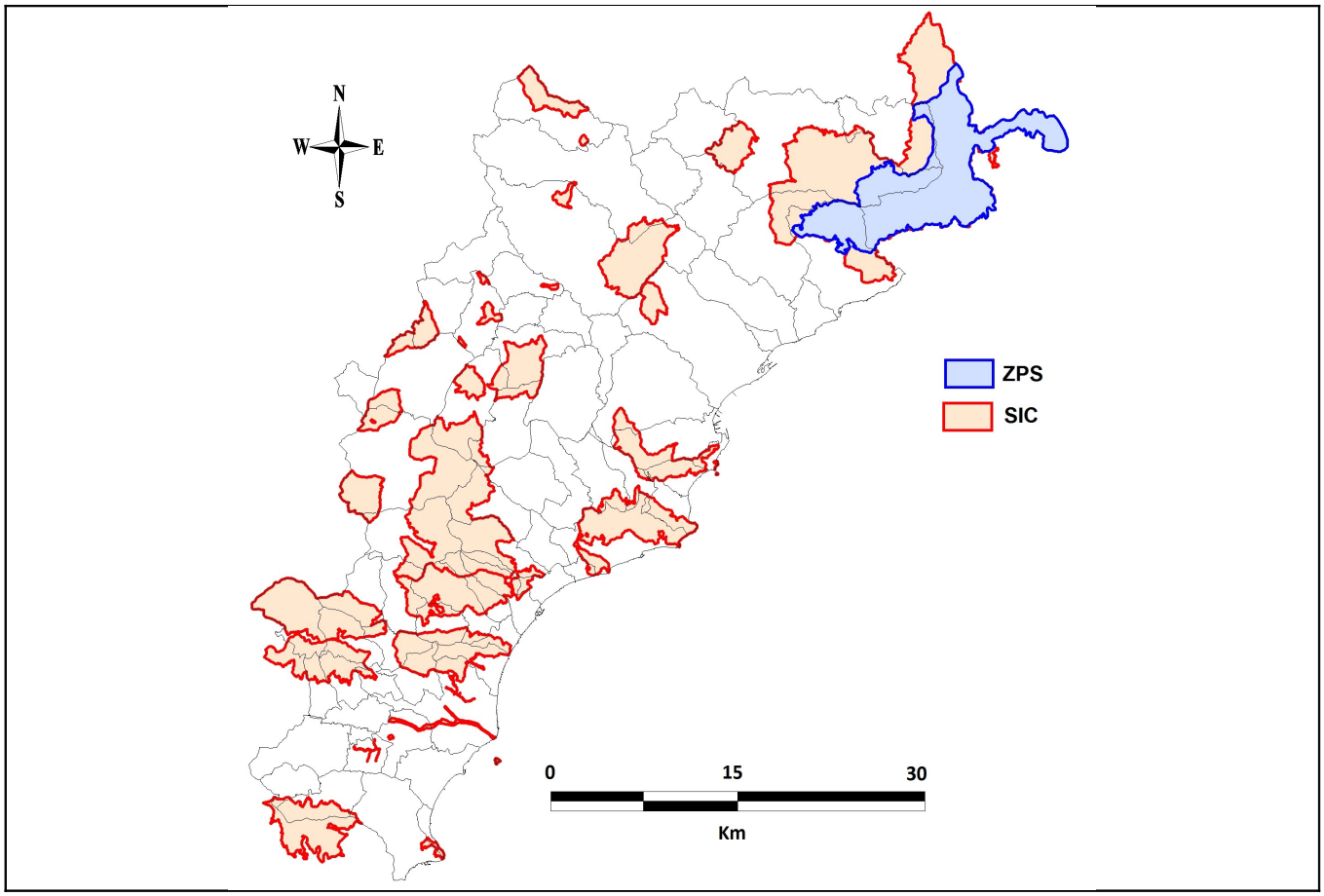
In provincia di Savona rete Natura 2000 è composta da 34 SIC (dei quali 28 terrestri e 6 marini) e da una ZPS. L'Amministrazione provinciale è stata individuata dalla l.r. 28/09 quale Ente gestore di 20 SIC terrestri. Rispetto al PFV 2002 si è aggiunto il nuovo SIC IT1324896 "Lerrone-Valloni" (DGR 9/2003), sono variati i confini di alcune altre aree Natura 2000 (DGR 117/2002, DGR 8/2003 e DGR 1561/2005) e il SIC IT1323206 "Rio Solcasso" è stato declassato a SIR (DGR 772/2002).
Di seguito sono elencati i siti che formano la Rete Natura 2000 in Provincia di Savona, con l'indicazione relativa all'Ente gestore. Nell'elenco non sono considerati i 6 SIC marini, poiché essendo compresi interamente in aree non appartenenti al TASP non sono oggetto della pianificazione faunistico-venatoria provinciale.

Rete Natura 2000

N	Codice sito	SIC terrestri	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona	Ente Gestore
1	IT1315602	Pizzo d'Evigno	2198	34	Regione Liguria
2	IT1324818	Castell'Ermo - Peso Grande	1964	78	Regione Liguria
3	IT1320425	Piana Crixia	801	100	Comune Piana Crixia
4	IT1321205	Rocchetta Cairo	156	100	Provincia Savona
5	IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro	886	100	Ente Parco Beigua
6	IT1322122	Croce della Tia - Rio Barchei	660	100	Provincia Savona
7	IT1322216	Ronco di Maglio	1449	100	Provincia Savona
8	IT1322217	Bric Tana - Bric Mongarda	168	100	Comune Millesimo
9	IT1322219	Tenuta Quassolo	35	100	Provincia Savona

10	IT1322223	Cave Ferecchi	37	100	Provincia Savona
11	IT1322304	Rocca dell'Adelasia	2190	100	Provincia Savona
12	IT1322326	Foresta di Cadibona	452	100	Provincia Savona
13	IT1323014	Monte Spinarda - Rio Nero	943	100	Provincia Savona
14	IT1323021	Bric Zerbì	711	100	Provincia Savona
15	IT1323112	Monte Carmo - Monte Settepani	7575	100	Provincia Savona
16	IT1323115	Lago di Osiglia	409	100	Provincia Savona
17	IT1323201	Finalese - Capo Noli	2782	100	Provincia Savona
18	IT1323202	Isola di Bergeggi - Punta Predani	10	100	Comune Bergeggi
19	IT1323203	Rocca dei Corvi - Mao - Mortou	1613	100	Provincia Savona
20	IT1323920	Monte Galero	3194	100	Provincia Savona
21	IT1324007	Monte Ciazze Secche	302	100	Provincia Savona
22	IT1324011	Monte Ravinet - Rocca Barbena	2576	100	Provincia Savona
23	IT1324896	Lerrone - Valloni	21	100	Provincia Savona
24	IT1324908	Isola Gallinara	10	100	Comune Albenga
25	IT1324909	Torrenti Arroscia e Centa	189	100	Provincia Savona
26	IT1324910	Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero	2420	100	Provincia Savona
27	IT1325624	Capo Mele	104	100	Provincia Savona
28	IT1331402	Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione	16922	55	Ente Parco Beigua

N	**Codice sito**	**ZPS**	**Superficie totale (ha)**	**% in provincia di Savona**	
1	IT1331578	Beigua-Turchino	9952	31	Ente Parco Beigua



La Rete Natura 2000 interessa il 28,7% del territorio provinciale, per un'estensione complessiva di 44.364,5 ettari.

Il PFV 2002, in linea con i previgenti Indirizzi regionali, ha previsto ampie sovrapposizioni tra il sistema delle Zone protette provinciali e la Rete Natura 2000, istituendo o confermando il vincolo venatorio (mediante l'istituzione di Oasi, ZRC, Valichi Montani e Habitat per l'avifauna migratoria) in settori variamente estesi di 20 dei 29 siti individuati dalla Regione e ricadenti sul TASP oggetto di pianificazione.

ZONE PROTETTE	AREE NATURA 2000
Oasi Monte Galero	SIC IT1323920 Monte Galero
Oasi Roccai	SIC IT1324011 Monte Ravinet – Rocca Barbena
Oasi Rocca degli Uccelli	SIC IT1323201 Finalese – Capo Noli
Oasi Bric Rotondo	SIC IT1322216 Ronco di Maglio SIC IT1322217 Bric Tana – Bric Mongarda

Oasi Consevola 1	-
Oasi Consevola 2	-
Oasi Cadibona	SIC IT1322326 Foresta Cadibona
Oasi Rocchetta	SIC IT1321205 Rocchetta Cairo
ZRC Aereoporto	SIC IT1324909 Torrente Arroscia e Centa SIC IT1324896 Lerrone - Valloni
ZRC Colletta	SIC IT1324910 M. Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero
ZRC Rocca Liverna	SIC IT1324818 – Castell'Ermo – Peso Grande
ZRC Poggio Ceresa	SIC IT1324910 M. Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero SIC IT1324011 M. Ravinet – Rocca Barbena
ZRC Monte Lapeu	SIC IT1323920 M. Galero
ZRC Bric Pagliarina-Giazzalunga	SIC IT1324011 M. Ravinet – Rocca Barbena SIC IT1323112 M. Carmo – M. Settepani
ZRC Gettina	SIC IT1323112 M. Carmo – M. Settepani
ZRC Rio Nero	SIC IT1323014 M. Spinarda – Rio Nero
ZRC Murialdo-Osiglia	SIC IT1323115 Lago di Osiglia
ZRC Chioggia	-
ZRC Monte Cerce	-
ZRC Cerce	-
ZRC Bric Rama	SIC IT1322304 Rocca dell'Adelasia
ZRC Piantelli	SIC IT1322219 Tenuta Quassolo
ZRC Convento	-
ZRC Bric Della Posa	-
ZRC Fornace	-
ZRC La Villa	-
ZRC Pian Pietro	-
Fascia litoranea 1	SIC IT1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa - Pavaglione SIC IT1323202 Isola Bergeggi – Punta Predani SIC IT1323201 Finalese – Capo Noli
Fascia litoranea 2	SIC IT1323201 Finalese – Capo Noli SIC IT1324910 M. Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero SIC IT1324909 Torrente Arroscia e Centa SIC IT1325624 Capo Mele
Valico del Giovo	-
Valico Cadibona	-

Nelle schede dei siti Natura 2000 della Provincia di Savona (fonte: www.ambienteinliguria.it) sono riportate 56 specie di Uccelli incluse nell'allegato I della dir. 79/409, 44 specie (13 mammiferi, 7 rettili, 6 anfibi, 6 pesci, 7 invertebrati e 5 piante) inserite negli allegati II e/o IV della direttiva 92/43/CE di cui 1 prioritaria e 47 habitat inseriti nell'allegato 1 della direttiva 92/43/CE, di cui 8

prioritari.

Specie	Direttiva 79/409	Direttiva 92/43		N° Aree Natura 2000
	Allegato 1	Allegato 2	Allegato 4	
UCCELLI				
Acrocephalus melanopogon	X			1
Alcedo atthis	X			12
Anthus campestris	X			3
Aquila crysaetos	X			5
Ardea purpurea	X			5
Ardeola ralloides	X			1
Asio flammeus	X			1
Bubo bubo	X			4
Burhinus oedicnemus	X			1
Calandrella brachydactyla	X			2
Caprimulgus europaeus	X			18
Charadrius alexandrinus	X			1
Charadrius morinellus	X			1
Ciconia ciconia	X			1
Ciconia nigra	X			1
Circaetus gallicus	X			7
Circus aeroginosus	X			1
Circus cyaneus	X			4
Circus pygargus	X			1
Coracias garrulus	X			2
Dryocopus martius	X			2
Egretta garzetta	X			6
Emberiza hortulana	X			8
Falco colombarius	X			1
Falco eleonorae	X			1
Falco peregrinus	X			5
Falco vespertinus	X			2
Falcus naumanni	X			1

Ficedula albicollis	X			1
Gavia artica	X			1
Gavia stellata	X			2
Glareola pratincola	X			1
Hieraaetus pennatus	X			1
Himantopus himantopus	X			3
Ixobrychus minutus	X			4
Lanius collurio	X			25
Lanous minor	X			1
Larus audouinii	X			1
Larus melanocephalus	X			3
Lullula arborea	X			6
Luscinia svecica	X			1
Milvus migrans	X			1
Milvus milvus	X			1
Nycticorax nycticorax	X			5
Pandion haliaetus	X			1
Pernis apivorus	X			10
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	X			3
Philomachus pugnax	X			1
Pluvialis apricaria	X			2
Podiceps auritus	X			1
Pyrrhocorax pyrrhocorax	X			1
Recurvirostra avosetta	X			1
Sterna sandvicensis	X			1
Sylvia undata	X			6
Tetrao tetrix tetrix	X			3
Tringa glareola	X			2
MAMMIFERI				
Rhinolophus ferrumequinum		X	X	10
Rhinolophus hipposideros		X	X	5
Rhinolophus euryale		X	X	6
Myotis blythii		X	X	2
Myotis myotis		X	X	1
Myotis capaccinii		X	X	1
Miniopterus schreibersii		X	X	2

Myotis bechsteinii		X	X	1
Pipistrellus kuhlii			X	1
Pipistrellus pipistrellus			X	1
Plecotus auritus			X	1
Hypsugo savii			X	1
Felis silvestris			X	1
RETTILI				
Emys orbicularis		X	X	1
Podarcis muralis			X	26
Hierophis viridiflavus			X	9
Zamenis longissimus			X	9
Lacerta bilineata			X	17
Natrix tessellata			X	2
Coronella austriaca			X	1
ANFIBI				
Hydromantes strinatii		X	X	6
Triturus carnifex		X	X	1
Rana dalmatina			X	8
Hyla intermedia			X	1
Hyla meridionalis			X	2
Bufo viridis			X	1
PESCI				
Barbus meridionalis		X		3
Barbus plebejus		X		4
Leuciscus souffia		X		4
Cottus gobio		X		1
Chondrostoma genei		X		3
Salmo macrostigma		X		1
INVERTEBRATI				
Lucanus cervus		X		8
Euplagia quadripunctaria		X		9
Austropotamobius pallipes		X		6
Euphydryas aurinia		X		3
Cerambyx cerdo		X	X	5
Parnassius apollo			X	1
Maculinea arion			X	1

PIANTE				
Campanula sabatia		**P**	X	10
Gentiana ligustica		X	X	2
Aquilegia bertolonii		X	X	2
Gladiolus palustris		X		1
Spiranthes aestivalis			X	1

A queste vanno aggiunte alcune specie osservate negli ultimi anni tra cui si ricordano: *Saga pedo* (All. IV dir. 92/43/CE), *Oxygastra curtisi* (All. II e IV dir. 92/43/CE), *Zerynthia polyxena* (All. IV dir. 92/43/CE) e *Canis lupus* (All. II dir. 92/43/CE).

Habitat All. I Dir. 92/43/CE	
1130	6420
1170	6430
1210	6510
1240	6540
1410	7140
3120	7150
3140	7230
3150	8130
3170 P	8210
3260	8220
3270	8230
3280	**8240 P**
4030	8310
5130	8330
5320	9110
5330	9120
6110 P	**91E0 P**
6130	**91H0 P**
6170	9260
6210 P	92A0
6220 P	9330
6230 P	9340
6310	9540
6410	

Per quanto riguarda i SIC la vigente normativa in materia non presuppone, in termini generali, alcuna interdizione o limitazione all'attività venatoria, mentre sono previste delle limitazioni dal Decreto Ministeriale del 17/10/2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)***"** e dalla L.R. 35/2006, nonché ove previsto, dalle specifiche Misure di Conservazione dei singoli siti.

Al momento la Regione ha adottato le **"***misure di conservazione per SIC liguri della regione*

biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4" con DGR 2040/2009, le "Misure *di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*" con DGR 1507/2009, le "*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria*" con DGR 1687/2009 e le "*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri*" con Reg. Regionale 5/2008.

8.1 La Valutazione d'Incidenza

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale..
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n.

120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".
In base all'art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento puó essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative

dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).
Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

La Regione Liguria ha recepito la normativa nazionale regolamentando la valutazione di incidenza con la DGR 646/2001 "*Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza*", successivamente sostituita dalla DGR 328/2006 "*Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza – sostituzione DGR 646/2001*".
Nella delibera sono inclusi tre allegati, che definiscono i criteri per l'applicazione della valutazione d'incidenza e quelli minimi per la redazione dello studio di incidenza:

- Allegato A: criteri ed indirizzi per l'applicazione della valutazione di incidenza in Liguria.
- Allegato B: contenuti minimi che deve possedere lo studio di incidenza (Sezione I: Piani e Sezione II: Interventi)
- Allegato C: stabilisce i criteri per la Valutazione di Incidenza.

La l.r. 28/2009 stabilisce che in caso di progetti e interventi l'Ente deputato all'espletamento della procedura di valutazione, cui spetta il compito di rilasciare l'autorizzazione progettuale finale, è il soggetto gestore individuato dalla legge o, in casi specifici, la stessa Regione Liguria.
Successivamente la DGR 387/2011 relativa gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale ha stabilito che i Piani faunistico-venatori e le loro modifiche e/o integrazioni sono soggetti a valutazione di incidenza con le modalità previste dalle nuove procedure di cui all'Allegato 10 della stessa DGR. La competenza per la valutazione di incidenza per i piani faunistico-venatori è della Regione che si esprime, sentiti gli Enti gestori delle Aree protette interessate, nell'ambito della verifica di compatibilità ai presenti indirizzi prevista dall'art. 12 della l.r. 29/1994, successivamente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio.
Il contenuto dei PFVP deve essere conforme a quanto previsto dal D. M. Del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS", e dalla

normativa regionale di riferimento.
Gli Indirizzi regionali indicano inoltre le principali attività che , qualora ricadano in Area Natura 2000, dovranno essere sottoposte a specifica valutazione d'incidenza nel caso in cui non siano già previste dal Piano e dal relativo studio di incidenza:

- Autorizzazione (e rinnovo con modifiche) di zone per l'addestramento, l'allenamento cani e le prove cinofile
- Autorizzazione (e rinnovo con modifiche) di appostamenti fissi
- Autorizzazione (e rinnovo con modifiche) realizzazione aziende faunistico venatorie.

Inoltre è specificato che ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra, per le quali a suo tempo sia già stata effettuata una valutazione di compatibilità ambientale, non è necessario produrre un nuovo studio di incidenza, a meno che non si intendano apportare modifiche alle modalità di realizzazione delle attività già autorizzate per il passato, ovvero non siano intervenute condizioni di particolare criticità per la conservazione di specie e habitat (quali quelle previste dalle *Misure di conservazione*).

9. Individuazione dei potenziali impatti ambientali significati derivanti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale

In questo paragrafo sono analizzati in sintesi i potenziali impatti significativi sull'ambiente determinati dall'approvazione del PFV secondo i contenuti obbligatori previsti dalla vigente normativa, precedentemente descritti.
L'analisi degli impatti è articolata facendo riferimento alla successione logica dei contenuti che si propongono per il nuovo PFV. La metodologia è basata sulla composizione di una griglia che evidenzia le interazioni tra piano ed ambiente. A livello operativo si è proceduto alla costruzione di liste di controllo (checklist), sia del piano che dei suoi prevedibili effetti ambientali nelle loro componenti essenziali, in modo da permettere un'analisi sistematica delle relazioni causa-effetto sia dirette che indirette.

In particolare sono state individuate quattro check-list così definite:

le Attività di Piano;
le Componenti influenzate;
i Fattori Causali di Impatto;

gli Impatti Potenziali.

Nella seguente tabella sono riassunti in modo schematico i contenuti di questo paragrafo.

Attività di Piano	Componenti influenzate	Fattori Causali d'impatto	Impatti potenziali
Individuazione TASP venabile	Nessuna	Nessuno	Nessuno
Individuazione Istituti di protezione	Fauna venabile Biodiversità Paesaggio Agricoltura	- Introduzione del divieto di caccia in territori specifici - Apertura della caccia in settori maggiormente vocati al Cinghiale. - Interventi sugli habitat e sugli elementi del paesaggio - Interventi mirati in ambito agricolo	POSITIVI - Incremento locale delle popolazioni delle specie venabili e minore disturbo delle specie di interesse conservazionistico - Miglioramento degli habitat e recupero degli elementi del paesaggio importanti per la piccola fauna venabile e per le specie di interesse conservazionistico - Riduzione dei danni da Cinghiale - Possibilità di accedere a finanziamenti specifici per gli agricoltori locali
Fondi chiusi	Nessuna	Nessuno	Nessuno
Centri pubblici riproduzione fauna selvatica	Nessuna	Nessuna	Nessuno
Centri privati riproduzione fauna selvatica	Fauna venabile Biodiversità Agricoltura Salute umana	- Eccessiva concentrazione di esemplari delle specie oggetto di produzione	NEGATIVI - incremento locale dei danni a colture e al patrimonio forestale - disturbo *s. l.* alle specie di interesse conservazionistico e/o venatorio e potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone - incremento della probabilità di diffusione di patologie e zoonosi - incremento locale di sinistri (ungulati)
Altri territori di divieto venatorio	Nessuna	Nessuna	Nessuno
Zone e periodi per allenamento, addestramento cani e gare cinofile	Biodiversità Suolo	- presenza di conduttori e ausiliari - immissione di esemplari di specie venabili - possibilità di sparo tutto l'anno (zone B) - accumulo eccessivo di piombo (zone B)	NEGATIVI - disturbo della fauna *s. l* - potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone - incremento della probabilità di diffusione di patologie

		- mantenimento di aree aperte con divieto di abbattimento (zone A)	- inquinamento da piombo in aree puntiformi POSITIVI - mantenimento e/o incremento di aree vocate per specie di interesse conservazionistico
Appostamenti fissi	Fauna venabile Fauna protetta Suolo	- prelievo diretto di specie venabili - prelievo involontario o volontario di specie protette - accumulo eccessivo di piombo	NEGATIVI - abbattimento non conservativo di specie venabili - abbattimento di specie protette e conseguente impatto sullo status di conservazione - inquinamento da piombo in aree puntiformi POSITIVI - riduzione della pressione venatoria nel sito occupato nel raggio di 100 metri.
Aziende faunistico-venatoria e agri-turistico-venatorie	Biodiversità Paesaggio	- Elevata pressione venatoria - Immissione di animali di allevamento - Interventi di miglioramento ambientale	NEGATIVI - disturbo s.l. per presenza umana e degli ausiliari - potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone - incremento della probabilità di diffusione di patologie - aumento dei predatori opportunisti POSITIVI - mantenimento di aree aperte favorevoli alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico - mantenimento degli aspetti tradizionali dei luoghi
Ambiti territoriali di caccia	Fauna venabile Specie protette Biodiversità Agricoltura Paesaggio	- Prelievi diretti fauna venabile - Ferimento o abbattimento illegale - Immissione di specie venabili - presenza umana (persone,cani e autovetture). - accesso nei fondi agricoli	- Prelievo conservativo e a basso impatto su biocenosi (caccia di selezione) - Prelievo conservativo ma a forte impatto sulla biocenosi (caccia in braccata con conseguente destrutturazione delle popolazioni di cinghiale) - Prelievo non conservativo e con impatto non conosciuto (caccia avifauna migratoria) - Prelievo non conservativo e non sostenibile (caccia piccola fauna stanziale con necessità di ripopolamenti) NEGATIVI - disturbo *s.l.* per presenza umana - potenziale inquinamento genetico delle popolazioni

			autoctone - incremento della probabilità di diffusione di patologie - disturbo *s. l.* delle attività agricole POSITIVI - migliore capacità gestionale delle attività di controllo su specie problematiche come il cinghiale - migliore capacità di razionalizzazione dei contingenti attraverso piani di prelievo (cervidi e cinghiale) - possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per attività di miglioramento ambientale
Criteri risarcimento per danni fauna selvatica e per la prevenzione degli stessi	Agricoltura	- Interventi di prevenzione	POSITIVI - Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica
Criteri per incentivi per tutela e ripristino degli habitat	Biodiversità Paesaggio	- Interventi di mantenimento o di miglioramento ambientale e degli elementi del paesaggio tradizionale	POSITIVI - ricadute positive su avifauna migratoria e sulla fauna stanziale di interesse venatorio e su fauna e flora di interesse conservazionistico - mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi
Aree boscate percorse da fuoco	Nessuna	Nessuna	Nessuno
Pareti di roccia	Nessuna	Nessuna	Nessuno

Di seguito vengono approfonditi i temi trattati nella tabella precedente

9.1 Individuazione della TASP in cui è ammessa la caccia

L'individuazione del TASP provinciale è effettuata a partire dall'analisi delle categorie della carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR 387/2011).

Il computo della superficie del TASP in cui è ammessa la caccia avviene per sottrazione successiva degli istituti che prevedono il divieto di caccia (Parchi e Riserve regionali, Oasi, ZRC, Foreste demaniali, Zone di protezione lungo le rotte migratorie, Valichi montani, Aree percorse da fuoco, Fondi chiusi, Zone altrimenti vincolate). Tale calcolo effettuato a livello informatico in ambiente

GIS non determina alcun impatto.

9.2 Individuazione degli Istituti di protezione

L'individuazione del sistema delle Zone protette definisce gli istituti di protezione della fauna con divieto venatorio rappresentati da: Oasi, Zone di ripopolamento e cattura, Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e Valichi montani.
I possibili impatti ambientali sono in stretta relazione con i criteri adottati per l'individuazione degli istituti di protezione che, in accordo con le precedenti pianificazioni in materia faunistico-venatoria adottate dalla Provincia di Savona, possono essere così sintetizzati:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione;
- integrazione e congruità con la pianificazione della Rete ecologica regionale, con particolare riguardo nei confronti di Parchi e Riserve Naturali Regionali e della Rete Natura 2000;
- presenza di urbanizzazione scarsa,
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul territorio;
- valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale.

Il riassetto del sistema delle zone protette della Provincia di Savona sarà impostato sui suddetti criteri generali, sulla base dell'esperienza gestionale maturata dall'Amministrazione e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti positivi:

- Incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili (escluso il Cinghiale) per le quali la zona protetta è stata individuata, grazie all'introduzione del divieto di caccia in aree con buona vocazionalità e con ricadute benefiche anche per l'attività venatoria dovute alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti;

- Offrire la possibilità di realizzare interventi di miglioramento ambientale, grazie alla presenza di una zona protetta, con ricadute potenzialmente positive, che variano a seconda della tipologia di intervento, su: habitat, avifauna migratoria, piccola fauna stanziale di

interesse venatorio, cervidi, flora e fauna di interesse conservazionistico. Gli interventi eseguiti all'interno di siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi.

- Perseguire la riduzione dei danni da Cinghiale, grazie all'esclusione dalla tutela dei settori maggiormente vocati e ad interventi mirati di controllo faunistico;

- Attuare all'interno delle zone protette una gestione faunistica razionale per limitare gli interventi di controllo del Cinghiale nella forma collettiva della braccata, privilegiando, ove possibile, gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli operatori e gli interventi in girata.

- Offrire la possibilità di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale per gli agricoltori locali che permetteranno il mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento e favorire all'interno delle aree Natura 2000 interventi congrui con Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria" approvati con DGR 126/2007.

9.3 Fondi chiusi

Il PFV non ha alcun potere pianificatorio in ordine ai fondi chiusi realizzati da privati, dei quali prende semplicemente atto secondo quanto previsto dalla normativa e computando l'estensione del territorio sottratto all'esercizio venatorio dagli stessi. Di conseguenza, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV.

9.4 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale. E' presumibile che il nuovo PFV non ne preveda l'istituzione e che confermi che tale istituto non potrà avere un estensione totale superiore all'1% del TASP, con esclusione dai siti Natura 2000. Al momento non è ipotizzabile alcun impatto significativo sull'ambiente.

9.5 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale. E' presumibile che il nuovo PFV confermi quanto disposto nel PFV vigente ovvero un'estensione massima disponibile per tali istituti non superiore al 2% del territorio agro-silvo-pastorale e con un'estensione unitaria non superiore ai 200 ha, con esclusione dai siti Natura 2000.
I potenziali impatti ambientali derivanti da tale istituto, non recintato e nel quale è vietato l'esercizio venatorio, sono essenzialmente derivanti da un'eccessiva concentrazione degli esemplari oggetto di produzione:
- danni alle colture e/o al patrimonio forestale (livello locale);
- incremento dei sinistri con ungulati (livello locale),
- disturbo derivante dalle operazioni di cattura e gestione (livello locale)
- potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone;
- impatto sanitario per diffusione di patologie e zoonosi.

9.6 Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dai centri abitati

In linea con quanto previsto dagli indirizzi regionali (DGR 328/2001) il nuovo PFV potrà prevedere il computo delle aree di divieto di caccia individuate entro di m 100 da immobili e di m 50 dalle vie di comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1 lett. e) della L. 157/92. Il riconoscimento di tali fasce di rispetto, senza che ciò vada a scapito della necessaria istituzione delle Zone protette provinciali nelle aree a ciò vocate, non comporta alcun impatto ambientale significativo.

9.7 Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Il nuovo PFV, confermerà sostanzialmente le zone di allenamento e addestramento cani individuate dal PFV 2002, confermando l'incompatibilità di tali istituti permanenti con la zona faunistica della Alpi presente in Provincia di Savona. Per ogni nuova istituzione o rinnovo con modifiche all'interno dei siti Natura 2000 sarà prevista la procedura di valutazione di incidenza.
I potenziali impatti ambientali di tali aree sono differenziati secondo la tipologia degli istituti:
- disturbo derivante dalla presenza di conduttori e ausiliari (zone A,B,C e D);
- disturbo *s. l.* derivante dalla possibilità di sparo lungo l'intero anno (solo zone di tipo B).
- potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone e diffusione di patologie (zone di tipo

B e transitorie, in modo limitato o nullo per le aree di tipo A);
- potenziale inquinamento derivante dall'accumulo del piombo utilizzato nelle munizioni per l'attività venatoria nel corso degli anni in aree puntiformi (solo zone di tipo B di limitata estensione)

9.8 Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami vivi: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile

Il nuovo PFV confermerà in linea di massima le previsioni del piano vigente sia per la localizzazione delle aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi, sia per il loro numero massimo ammissibile. In linea con la pianificazione faunistico-venatoria vigente non saranno invece previsti appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi.
I potenziali impatti ambientali degli appostamenti fissi sono, in generale, assimilabili a quelli generati dall'attività venatoria da appostamento all'avifauna migratoria:
- prelievo non conservativo sull'avifauna migratoria venabile, poiché non è noto né lo status di conservazione delle popolazioni né l'entità del prelievo effettuato nelle diverse zone attraversate nel corso della migrazione;
- rischio di ferimento o uccisione involontari o volontari di avifauna protetta;
- rischio di accumulo eccessivo di piombo per la persistente attività venatoria in aree puntiformi;
- riduzione della pressione venatoria nel sito occupato a causa del divieto di caccia entro il raggio di 100 metri da un appostamento fisso.

9.9 Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

Il PFV confermerà sostanzialmente le previsioni della pianificazione in vigore, ovvero la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. e la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nelle aziende agrituristico venatorie non deve superare il 25%. Le aziende agri-turistico-venatorie, attualmente non presenti nel territorio provinciale, non potranno essere autorizzate all'interno di aree Natura 2000. Il PFV prevederà la riconferma delle due aziende faunistico-venatorie esistenti e l'analisi dei potenziali impatti sui siti Natura 2000, in cui ricadono solo parzialmente, saranno sviluppati nel processo di valutazione d'incidenza del nuovo PFV.
I principali impatti sono riconducibili al disturbo derivante dall'elevata pressione venatoria e alle immissioni di animali di allevamento, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone e rischio di diffusione di patologie.

La possibilità si realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, come il mantenimento di aree aperte, garantito da un maggiore presidio del territorio può determinare impatti positivi sia sulla fauna e flora di interesse conservazionistico sia sul paesaggio.

9.10 Ambiti territoriali di caccia

La vigente suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in 3 ATC ed 1 CA ha determinato una ripartizione equilibrata della pressione venatoria nella provincia di Savona e pertanto verrà mantenuta, salvo qualche modifica puntiforme dei confini, anche nel nuovo PFV. Pertanto, considerando anche il progressivo calo della pressione venatoria dovuto alla costante riduzione del numero di cacciatori, non è riscontrabile alcun impatto significativo derivante dal mantenimento dello *status quo*.

In generale gli impatti potenziali derivanti da una regolare attività di caccia programmata sono riconducibili a:

- disturbo dovuto alla presenza umana (autoveicoli, detonazioni delle armi, cani, etc)
- inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di specie venabili per introduzioni di animali
- aumento del rischio di diffusione di patologie derivante dall'introduzione di animali
- abbattimento o ferimento illegale di specie protette

Per quanto invece concerne le varie tipologie di caccia praticata l'impatto ipotizzabile si può sintetizzare come segue:

Caccia in braccata al cinghiale: prelievo conservativo ma a forte impatto sull'ambiente con rischio elevato di destrutturazione delle popolazioni e conseguente aumento della probabilità del verificarsi di danni al comparto agricolo/forestale.

Caccia di selezione: prelievo conservativo e con limitato impatto sulla biocenosi.

Caccia alla piccola fauna stanziale: prelievo non conservativo e sostenibile solo grazie a ripopolamenti

Caccia all'avifauna migratoria: prelievo non classificabile in quanto non è supportato da dati relativi allo status di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie venabili e dai dati relativi all'entità dei prelievi.

Gli ATC e il CA possono organizzare attività con un impatti positivi:

- miglioramento, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, della gestione, attraverso

attività di controllo e/o prevenzione, di specie particolarmente problematiche come il cinghiale;
- interventi diretti di miglioramento ambientale o attraverso la possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici
- attività di stima del contingente faunistico venabile (cervidi e cinghiale, piccola fauna stanziale) per l'applicazione di piani di prelievo conservativi e sostenibili.

Gli interventi che ricadono all'interno o che, sebbene esterni, possono comunque avere influenze sui siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi e, se del caso, sottoposti a valutazione d'incidenza.

9.11 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

Il nuovo PFV sarà in linea con quanto adottato dall'Amministrazione provinciale con il precedente Piano. Sarà pertanto effettuato un semplice aggiornamento dei criteri in esame, ottemperando al protocollo d'intesa tra associazioni venatorie, organizzazioni agricole e Provincia, approvato con Delib. G. P. n. 163/38866 del 3/7/2001 poi rinnovato il 26/01/2010. A causa della consistente riduzione delle risorse economiche disponibili occorre incentivare un maggiore utilizzo dei fondi disponibili per azioni di prevenzione dei danni.

9.12 Criteri per la corresponsione di incentivi per tutela ed il ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

Le linee di indirizzo non subiranno significative variazioni rispetto al PFV 2002 e si ritiene pertanto di escludere impatti negativi sull'ambiente. Tali attività, tra l'altro, prevedono interventi ambientali potenzialmente positivi (mantenimento di radure, sfalci, etc) che, se effettuati in siti Natura 2000, dovranno però essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi o, in caso contrario o dubbio, dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza. All'interno delle aree Natura 2000 dovranno essere incentivati gli interventi congrui con gli "*Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria*" approvati con DGR 126/2007 ed in accordo con gli obiettivi di conservazione del sito interessato.

9.13 Aree boscate percorse dal fuoco

Il PFV prenderà atto dell'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco ed effettuerà il computo dell'estensione del territorio vietato alla caccia con le modalità disposte dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico provinciale. Non esistendo alcun potere pianificatorio sulle aree boscate percorse dal fuoco, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente.

9.14 Pareti di roccia

Il PFV prenderà atto dell'individuazione delle pareti rocciose oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 29/94, nelle quali è istituito il divieto di arrampicata.
L'Amministrazione provinciale ha individuato le pareti rocciose oggetto di tutela con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 297/64975 del 14/11/2000. Non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente.

10. Portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, individuati i soggetti competenti in materia ambientale avvieranno la prima fase di consultazione al fine di definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Il Rapporto Ambientale, che sarà predisposto una volta conclusa la prima fase di consultazione preliminare accompagnerà la proposta del Piano Faunistico venatorio sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica.
I contenuti del rapporto ambientale sono dettati dall'art. 5 della direttiva 2001/42/CE e dal Decreto Legislativo n.4/2008.
In accordo con detta normativa pertanto, il rapporto ambientale del PFV conterrà le seguenti informazioni, analisi e valutazioni:

1) Descrizione ed illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PFV;
2) Rapporto del PFV con altri pertinenti Piani;

3) Aspetti attuali sullo stato attuale dell'ambiente, pertinenti al PFV, e la sua evoluzione in assenza della pianificazione trattata.

4) Caratteristiche ambientali delle aree che sono significativamente interessate dalle previsioni di piano;

5) Analisi dei problemi ambientali esistenti, pertinenti con il PFV, in particolare quelli riguardanti i siti della rete "Natura 2000" e di particolare rilevanza ambientale e dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;

6) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale ed eventualmente regionale, che sono stati considerati nella la stesura del PFV;

7) Descrizione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, in particolare quelli relativi all'ambito d'influenza del piano (la fauna selvatica e più in generale la biodiversità).

8) Descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente originatisi dall'applicazione del PFV;

9) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata condotta la valutazione, comprese eventuali difficoltà incontrate;

10) Individuazione e descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano FV proposto, definendo le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della redazione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

11) Sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel rapporto ambientale